

Gazzetta ufficiale

L 114

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

12 aprile 2022

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali ⁽¹⁾** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030** 22

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/592 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran** 37
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 1° marzo 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali ⁽¹⁾** 44
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, del 8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione ⁽¹⁾** 49

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che modifica taluni regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea	60
--	----

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2022/596 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran	68
★ Decisione (PESC) 2022/597 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo	75
★ Decisione (UE) 2022/598 del Consiglio, del 5 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058 ⁽¹⁾	88
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/599 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	173
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/600 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Bonsucro EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	176
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/601 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Better Biomass» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	179
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/602 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	182
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	185

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/604 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	188
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/605 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «REDcert-EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	191
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/606 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	194
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/607 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	197
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/608 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	200
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/609 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «SURE» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	203
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/610 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	206
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/611 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato ⁽¹⁾	209

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022) 212

- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 108 del 7.4.2022) 213

- ★ Rettifica del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014) 214

- ★ Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014) 215

- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 111 dell'8.4.2022) 216

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/590 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») e contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ istituisce i conti economici dell'agricoltura («CEA») nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I CEA costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come previsto dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione. Nel 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 1/2016 dal titolo «Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?». Tale relazione contiene osservazioni e raccomandazioni valide e pertinenti concernenti i CEA e il regolamento (CE) n. 138/2004.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 marzo 2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

- (3) I conti economici dell'agricoltura regionali («CEA regionali») costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrano le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri, rispondendo al contempo al crescente bisogno di statistiche per la rendicontabilità e migliorano il livello di armonizzazione, efficienza e coerenza delle statistiche agricole dell'Unione. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda la metodologia e il programma di trasmissione dei dati.
- (4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati concreti ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, conformemente agli scopi cui sono destinate.
- (5) Dati statistici a livello regionale di elevata qualità costituiscono uno strumento centrale per attuare, monitorare, valutare, rivedere e analizzare l'impatto economico, ambientale e sociale delle politiche relative all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune («PAC»), comprese le misure di sviluppo rurale, il nuovo modello di attuazione della PAC e i piani strategici nazionali, nonché le politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'economia circolare, l'uso del suolo, lo sviluppo regionale equilibrato e sostenibile, la salute pubblica, il benessere degli animali, la sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I CEA regionali sono fondamentali anche per valutare con precisione il contributo del settore agricolo alla realizzazione del Green Deal europeo, in particolare la strategia «dal produttore al consumatore» e la strategia dell'Unione sulla biodiversità. Vi è un crescente riconoscimento del ruolo delle regioni e dei dati regionali nell'attuazione della PAC. Le regioni costituiscono un importante volano per l'occupazione e la crescita economica sostenibile nell'Unione e presentano dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia.
- (6) In conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, al pubblico dovrebbe essere concesso l'accesso ai dati raccolti a norma del presente regolamento che non sono stati pubblicati.
- (7) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità stabiliti in tale regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell'SSE») ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale standard del sistema statistico europeo per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3. Le risorse dovrebbero essere utilizzate in modo ottimale e l'onere di risposta dovrebbe essere ridotto al minimo.
- (8) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto delle relazioni sulla qualità al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a eventuali deroghe alle prescrizioni inerenti ai CEA regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (9) I CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei tre volte l'anno come previsto nell'allegato II del presente regolamento. Il termine attuale per la trasmissione delle seconde stime dei CEA, una di tali tre trasmissioni di dati da effettuare ogni anno, non concede molto tempo dopo la fine del periodo di riferimento per rilevare dati di migliore qualità rispetto a quelli forniti per le prime stime dei CEA. Per migliorare la qualità delle seconde stime dei CEA è opportuno spostare leggermente in avanti il termine previsto per la trasmissione.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 138/2004.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'integrazione dei CEA regionali nel quadro giuridico delle statistiche europee sui CEA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La prima trasmissione dei dati avverrà nel novembre 2003.

La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali ("CEA regionali") a livello NUTS 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) avverrà tuttavia entro il 30 settembre 2023.

(*) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).»;

- 2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Diffusione delle statistiche

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e il regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde i dati ad essa trasmessi conformemente all'articolo 3 del presente regolamento online, a titolo gratuito.

Articolo 3 ter

Valutazione della qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo di riferimento.
4. Applicando i criteri qualitativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 ai dati che devono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.

5. Gli Stati membri forniscono senza ritardo alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare in modo sostanziale la qualità dei dati trasmessi.

6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono, senza ritardo, tutti i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.

(*) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).»;

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4 ter

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, capitolo VII, e del programma di trasmissione dei dati dei CEA regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni. La prima data di trasmissione dei dati dei CEA regionali non può in ogni caso essere successiva al 30 settembre 2025. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che decide di richiedere la deroga di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro il 21 agosto 2022.

3. L'Unione può fornire un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 al fine di coprire i costi di attuazione del presente regolamento qualora l'istituzione di CEA regionali richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.»;

4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

5) l'allegato II è sostituito dal testo figurante all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

1) nell'indice è aggiunto il capitolo seguente:

«VII. Conti economici dell'agricoltura regionali ("CEA regionali")

A. Principi generali

1. Introduzione
2. Economia regionale, territorio regionale
3. Unità di base per l'elaborazione dei CEA regionali
4. Metodi per l'elaborazione dei CEA regionali
5. Concetti di residenza e territorio
6. Attività agricola e unità caratteristiche

B. Operazioni sui prodotti

1. Produzione
2. Consumi intermedi
3. Investimenti lordi

C. Operazioni di distribuzione e di redistribuzione e altri flussi

1. Regole generali
2. Valore aggiunto
3. Ammortamenti
4. Contributi
5. Imposte
6. Redditi da lavoro dipendente
7. Risultato netto di gestione
8. Interessi, fitti
9. Reddito da impresa agricolo: regole generali di calcolo

D. Breve panoramica dell'attuazione

1. Introduzione
2. Definizione dell'agricoltura regionale
3. Misurazione della produzione agricola
4. Attività secondarie non agricole non separabili
5. Consumi intermedi»;

2) al punto 1.27, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— per convenzione, non possono comprendere la generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli (quali le costruzioni o i macchinari) per uso proprio. Tale generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli per uso proprio finale è infatti considerata un'attività separabile e sarà registrata come produzione di una UAE locale distinta. I servizi di abitazione offerti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione in natura devono essere trattati in maniera analoga (sono registrati come retribuzioni in natura nel conto della generazione dei redditi primari),»;

3) il punto 2.006 è sostituito dal seguente:

«2.006. Nei CEA i prezzi sono indicati o per arrotondamento alla cifra intera più vicina o a uno o due decimali in funzione dell'attendibilità statistica dei dati disponibili sui prezzi. Le pertinenti informazioni sui prezzi dei fattori produttivi e della produzione sono indispensabili per l'elaborazione dei CEA.»;

4) al punto 2.108, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il compenso del servizio contenuto nei premi lordi versati per assicurazioni stipulate a copertura di rischi quali le perdite di bestiame, i danni causati dalla grandine, dal gelo, da incendi e da nubifragi. La parte restante, ossia il premio netto, corrisponde alla quota del premio lordo pagato, a disposizione delle compagnie di assicurazione per il versamento degli indennizzi.

La ripartizione dei premi lordi tra le sue due componenti è possibile con una certa precisione soltanto per il complesso dell'economia nazionale come avviene in contabilità nazionale. All'imputazione alle branche di attività economica della quota del servizio si procede generalmente mediante adeguati criteri di ripartizione, in connessione con la realizzazione di tavole input-output. Si procede a un'armonizzazione con la contabilità nazionale prima di compilare tale voce nei CEA (per la registrazione dei contributi in relazione ai servizi di assicurazione si veda la nota a piè di pagina 1 al punto 3.063);»;

(5) al punto 2.136, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— variazioni di classificazione o di struttura: ad esempio la variazione della destinazione d'uso dei terreni, la destinazione di bestiame da latte alla produzione di carne (cfr. il punto 2.149, nota a piè di pagina 1) o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.»;

6) è aggiunto il capitolo seguente:

«VII. CONTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA REGIONALI ("CEA regionali")

A. PRINCIPI GENERALI

1. Introduzione

7.01. I conti regionali svolgono un ruolo importante nella formulazione, attuazione e valutazione delle politiche regionali. Indicatori statistici obiettivi, affidabili, coerenti, congruenti, comparabili, pertinenti e armonizzati a livello regionale costituiscono una solida base per le politiche finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali tra le regioni dell'Unione.

7.02. I CEA regionali costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale.

7.03. I CEA regionali comprendono lo stesso insieme di conti dei CEA, ma a causa dei problemi concettuali e di misurazione essi costituiscono un insieme di conti per le regioni più limitato in termini di portata e dettaglio rispetto ai CEA a livello nazionale.

7.04. In quanto conti regionali, i CEA regionali sono compilati sulla base di dati regionali rilevati direttamente e di dati nazionali che sono ripartiti a livello regionale con l'ausilio di ipotesi. La mancanza di informazioni regionali sufficientemente complete, tempestive e attendibili comporta infatti l'utilizzo di ipotesi in sede di compilazione dei conti regionali. Ciò implica che alcune differenze tra le regioni non trovino necessariamente riscontro nei conti regionali (SEC 2010, 13.08).

2. Economia regionale, territorio regionale

7.05. L'elaborazione di conti regionali, a prescindere che si tratti di branche di attività economica o di settori istituzionali, presuppone sempre la rigorosa definizione dell'economia regionale e del territorio regionale. In linea di principio, la branca di attività agricola di una regione raggruppa le unità (aziende agricole) che esercitano attività agricole (cfr. punti da 1.60 a 1.66) e che sono situate sul territorio regionale.

- 7.06. Un'economia regionale di un paese fa parte del totale dell'economia di quel paese. Il totale dell'economia è definito in termini di unità e settori istituzionali e comprende tutte le unità istituzionali che hanno un centro di interesse economico prevalente nel territorio economico del paese. Il territorio economico non coincide esattamente con il territorio geografico (cfr. punto 7.08). Il territorio economico di un paese è suddiviso in più territori regionali e un territorio extraregionale (SEC 2010, 13.09).
- 7.07. Il territorio regionale, definito nel SEC 2010, comprende quella parte del territorio economico di un paese che è direttamente attribuita a una regione. Le eventuali zone franche, i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale sono assegnati alle regioni in cui sono situati.
- 7.08. Tale ripartizione del territorio non è però perfettamente coincidente con il concetto di territorio economico nazionale utilizzato dai conti nazionali. Il territorio extraregionale è costituito dalle parti del territorio economico di un paese che non possono essere attribuite a una singola regione e che sono escluse dai CEA regionali, ossia:
- a) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali e la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
 - b) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.);
 - c) i giacimenti di petrolio, gas naturale, ecc. situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità residenti.
- 7.09. La classificazione della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) presenta la ripartizione unica e uniforme del territorio economico dell'Unione. I CEA regionali richiedono statistiche a livello NUTS 2 quali comunemente stabilite nel quadro delle disposizioni vigenti conformemente a tale regolamento. Per ottemperare a esigenze nazionali, i conti regionali possono anche essere compilati a un livello regionale più dettagliato, ossia, se del caso, a livello NUTS 3 (SEC 2010, 13.12).
3. Unità di base per l'elaborazione dei CEA regionali
- 7.10. Le unità utilizzate per i conti regionali per branca di attività economica sono le UAE locali. L'UAE locale è la forma osservabile di unità di produzione.
- 7.11. L'approccio statistico (branca di attività economica) si «accontenta» di esaminare un'unità osservabile anche se ciò significa non rispettare il principio dell'attività unica. Come già l'SCN 2008, il SEC 2010 preferisce l'approccio statistico e favorisce l'impiego dell'UAE locale per l'elaborazione dei conti nazionali per branca. In tal modo la stessa unità è definita in funzione delle branche di attività economica, a prescindere dal fatto che queste siano rilevate a livello regionale o a livello nazionale.
- 7.12. Come i CEA, i CEA regionali si basano sull'azienda agricola, «adeguata» in base a determinate convenzioni per soddisfare gli obiettivi posti, come unità di base per la branca di attività agricola. Tale scelta dipende da due motivi fondamentali. Da un lato, l'unità «azienda agricola» è l'UAE locale in agricoltura (cfr. punti da 1.09 a 1.17), definita come quella parte dell'UAE che riguarda il livello locale. L'UAE locale è anche l'unità più adeguata per la branca di attività agricola, anche quando include attività secondarie non agricole che non possono essere rappresentate separatamente dalle attività agricole (cfr. punti 1.15 e 1.16, da 1.25 a 1.32).
- 7.13. L'utilizzo dell'azienda agricola come unità di base implica l'inserimento delle attività secondarie non agricole di tali aziende agricole nei CEA regionali (cfr. 7.12). Poiché lo scopo dei CEA è misurare, descrivere e analizzare la formazione del reddito grazie all'attività economica agricola, essi escludono le unità che producono unicamente a fini ricreativi (ad es. orti e allevamenti domestici). Le unità che esercitano un'agricoltura di sussistenza sono invece incluse nei CEA (cfr. punto 1.24).

- 7.14. L'azienda agricola è l'unità di riferimento per le indagini statistiche che riguardano l'agricoltura, indipendentemente dalla loro portata nazionale o regionale. Ciò presenta il vantaggio che le stime della produzione in termini quantitativi possono essere basate direttamente sui sistemi statistici per misurare superfici, rese, dimensioni degli allevamenti ecc., oltre a garantire una migliore coerenza contabile.
4. Metodi per l'elaborazione dei CEA regionali
- 7.15. Il SEC (SEC 2010, punti da 13.24 a 13.32) propone due metodi applicabili sia a branche di attività che a settori istituzionali: il metodo ascendente e quello discendente. Il metodo ascendente consiste nella rilevazione dei dati a livello delle unità (UAE locali, unità istituzionali) per sommarli in modo da ottenere il valore regionale dei diversi aggregati. Il metodo discendente ricostruisce i valori regionali suddividendo il dato nazionale, utilizzando un indicatore che riflette quanto più fedelmente possibile la distribuzione regionale della variabile in questione. Tali due metodi possono anche essere combinati in vari modi e tali combinazioni sono menzionate nel SEC come metodi misti. Occorre tuttavia evitare di raccogliere più di una volta le stesse informazioni creando una ridondanza nella comunicazione dei dati. Viene comunque data priorità al metodo ascendente, anche se è noto che in molti casi è utilizzata in realtà una combinazione di metodi ascendenti e discendenti. I dettagli relativi al metodo e alle fonti specifiche sono esposti in assoluta trasparenza nelle relazioni sulla qualità, che indicano quali dati regionali sono stati rilevati direttamente e quali dati si basano su dati nazionali che sono ripartiti a livello regionale con l'ausilio di ipotesi.
5. Concetti di residenza e territorio
- 7.16. Le transazioni economiche delle imprese e delle famiglie possono superare i confini regionali. Le imprese possono anche operare in più di una regione, in siti permanenti o su base temporanea, ossia le grandi aziende agricole possono intraprendere attività in diverse regioni. È pertanto necessario un principio chiaro per aiutare gli Stati membri ad attribuire coerentemente tale attività interregionale a una regione.
- 7.17. I conti regionali delle branche di attività si basano sul criterio della residenza dell'unità di produzione. Ogni branca di attività a livello regionale comprende il gruppo delle UAE locali con attività economica principale identica o simile il cui centro di interesse economico si trova in tale territorio regionale. Nella maggior parte dei casi tale centro di interesse economico è associato a lungo termine a una località specifica della regione, come le unità istituzionali cui appartengono le UAE locali.
- 7.18. I conti regionali presentano però un certo numero di caratteristiche distintive. Per alcune attività non è sempre facile definire la regione come una zona specifica. Il rapporto tra l'ubicazione della sede principale e l'ubicazione fisica dell'azienda agricola può costituire un problema, poiché i fattori della produzione agricola possono essere gestiti da una sede principale sita in un'altra regione. Per i CEA regionali è importante separare i due soggetti, e per tale motivo un'azienda agricola deve essere attribuita alla regione in cui sono siti i suoi fattori di produzione e non alla regione in cui si trova la sua sede principale. Una sede principale può quindi comportare l'esistenza di diverse unità in relazione ai CEA regionali, vale a dire tante unità quante sono le regioni di residenza delle UAE locali che sono al di fuori della regione della sede principale.
- 7.19. Un concetto alternativo, che generalmente non è applicato nei conti nazionali e regionali, sarebbe quello puramente territoriale. Tale concetto implica che le attività siano attribuite al territorio in cui esse sono svolte fisicamente, a prescindere dalla residenza delle unità che praticano l'attività.
- 7.20. Sebbene l'approccio residenziale abbia la precedenza per l'attribuzione regionale delle operazioni delle unità residenti, il SEC 2010 prevede in misura limitata la possibilità di applicare l'approccio territoriale (SEC 2010, 13.21). Ciò avviene qualora siano create unità fittizie per terreni e fabbricati nella regione o nel paese in cui si trovano il terreno o i fabbricati.
- 7.21. Nel caso ipotetico in cui le unità residenti in una regione svolgano attività unicamente nel territorio regionale, il concetto di residenza coincide con il concetto di territorio. Ciò vale anche per l'attribuzione regionale in base alle unità fittizie create per terreni e fabbricati e per le imprese non costituite in società in altri paesi o in regioni diverse dalla regione di residenza del proprietario.

6. Attività agricola e unità caratteristiche

7.22. Una branca di attività economica comprende tutte le UAE a livello locale che esercitano un'attività economica identica o simile (cfr. punto 1.59). La branca di attività agricola quale figura nei CEA corrisponde, in linea di principio, alla divisione 01 della NACE Rev. 2, con le differenze di cui ai punti da 1.62 a 1.66. L'ambito di applicazione dei CEA regionali è definito in base all'elenco delle attività caratteristiche redatto per i CEA. Esistono alcune differenze tra la branca di attività agricola dei CEA, e quindi anche dei CEA regionali, e la branca di attività determinata nel quadro centrale dei conti nazionali (cfr. punto 1.93).

B. OPERAZIONI SUI PRODOTTI

7.23. La valutazione della produzione agricola pone un certo numero di problemi specifici. I principali tra questi riguardano i prodotti stagionali, la produzione zootecnica e la tempistica delle registrazioni nei conti. La metodologia dei CEA espone regole precise che determinano come tenere conto degli effetti delle scorte di prodotti stagionali, come misurare la produzione zootecnica e come tenere nota dei prodotti in corso di lavorazione. Tali principi sono rispettati per l'elaborazione dei CEA regionali. Non sono però esclusi alcuni adattamenti a livello regionale, ad esempio per la produzione zootecnica. Va sottolineato che il totale della valutazione regionale deve coincidere con le valutazioni nei CEA.

1. Produzione

a) Misurazione della produzione

7.24. Nei CEA regionali la produzione di una regione rappresenta tutti i prodotti entro l'ambito di applicazione dei CEA prodotti nel periodo contabile in tale regione da tutte le unità della branca di attività agricola, a prescindere dal fatto che siano destinati alla commercializzazione al di fuori della branca, alla vendita ad altre aziende agricole o, in alcuni casi, all'uso entro la stessa azienda agricola. Di conseguenza:

- a) tutti i prodotti agricoli che escono da un'azienda agricola nella regione sono registrati come facenti parte della produzione di tale regione, a prescindere dalla destinazione o dall'unità che li acquista;
- b) certi prodotti agricoli utilizzati per i consumi intermedi dalla stessa azienda agricola sono registrati nella produzione di tale regione (cfr. punto 2.056).

7.25. Nella zootecnia l'attività di produzione impiega generalmente diversi anni. In sede di valutazione della produzione zootecnica è necessario distinguere tra animali classificati come capitale fisso (animali destinati alla riproduzione e da tiro, bestiame da latte ecc.) e quelli classificati come scorte (animali destinati principalmente alla produzione di carne). Al fine quindi di evitare un doppio conteggio, le operazioni che prevedono il movimento di animali tra aziende agricole (considerate vendite positive per l'azienda agricola che vende i capi e negative per l'azienda agricola che acquista) sono trattate come spiegato qui di seguito:

- a) le operazioni tra aziende agricole nella stessa regione che riguardano animali classificati come capitale fisso si compensano, ad esclusione dei costi di trasferimento della proprietà (**); non sono registrate come vendite delle aziende agricole e quindi non sono comprese nella produzione della regione in questione;
- b) gli animali classificati come scorte e che sono oggetto di un'operazione tra regioni sono trattati come vendite positive (insieme alle esportazioni) per la regione di origine e gli animali comprati da altre regioni come vendite negative (insieme alle importazioni) (***);
- c) quando i costi di trasferimento della proprietà (spese di trasporto, margini commerciali ecc.) riguardano il commercio di animali classificati come scorte, essi sono sottratti dalla produzione; ciò avviene automaticamente quando si tratta di acquisti da aziende agricole in altre regioni, in quanto i costi rientrano nelle vendite negative, mentre va operato un adeguamento delle vendite, e quindi della produzione, per il commercio di animali tra aziende agricole della stessa regione.

b) Valutazione della produzione

7.26. La produzione è valutata al prezzo base (cfr. punto 2.082), vale a dire comprensivo dei contributi ai prodotti ma al netto delle imposte sui prodotti. Tale metodo di calcolo implica che le imposte e i contributi devono essere suddivisi per regione.

2. Consumi intermedi

a) Definizione

7.27. I consumi intermedi comprendono i beni (diversi dal capitale fisso) e i servizi destinabili alla vendita consumati durante l'attività produttiva per produrre altri beni (cfr. punti da 2.097 a 2.109).

7.28. In sede di elaborazione dei CEA regionali, i consumi intermedi comprendono:

- a) i prodotti agricoli acquistati per il consumo durante l'attività produttiva da altre aziende agricole (nella stessa regione o in altre regioni);
- b) certi prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole e registrati come produzione (cfr. punti da 2.054 a 2.058 e punto 7.24).

7.29. Nei conti regionali il caso particolare dei FISIM è trattato allo stesso modo che nei conti nazionali. Se le stime delle consistenze di prestiti e di depositi sono disponibili per regione, si può utilizzare il metodo ascendente. Tuttavia le stime delle consistenze di prestiti e di depositi non sono solitamente disponibili per regione. In tale caso i FISIM sono attribuiti alle branche utilizzatrici servendosi di un metodo alternativo: come indicatori di distribuzione sono utilizzati la produzione lorda regionale o il valore aggiunto lordo per branca di attività economica (SEC 2010, 13.40).

b) Valutazione dei consumi intermedi

7.30. Tutti i prodotti e servizi utilizzati per i consumi intermedi sono valutati ai prezzi di acquisto (esclusa l'IVA deducibile) (cfr. punti da 2.110 a 2.114).

3. Investimenti lordi

7.31. Gli investimenti lordi per l'agricoltura sono suddivisi in:

- a) investimenti fissi lordi;
- b) variazione delle scorte.

a) Investimenti fissi lordi

7.32. In agricoltura si hanno investimenti fissi lordi ogniqualvolta un produttore agricolo acquista o produce beni di investimento destinati a essere utilizzati per più di un anno come mezzo di produzione nel processo di produzione agricola. Il criterio per l'attribuzione ai fini della registrazione di tali investimenti si basa sulle branche di attività che li utilizzano e non sulla branca cui appartiene il proprietario giuridico.

7.33. Il capitale fisso di proprietà di un'unità multiregionale è attribuito alle UAE locali in cui è utilizzato. Il capitale fisso utilizzato nel quadro di un contratto di leasing operativo è registrato nella regione del suo proprietario e quello utilizzato nel quadro di un contratto di leasing finanziario è registrato nella regione del suo utilizzatore (SEC 2010, 13.33).

7.34. Le acquisizioni di nuovi beni sono contabilizzate al lordo, ossia senza detrazione degli ammortamenti. Inoltre su tali beni sono generalmente calcolati ammortamenti. Gli investimenti netti sono calcolati detraendo gli ammortamenti dagli investimenti lordi.

7.35. Le unità di produzione possono vendersi a vicenda i beni usati, ad esempio macchinario usato. Se i beni sono spostati tra branche e tra regioni, il prezzo totale pagato è inserito negli investimenti fissi lordi di una branca o regione e il prezzo incassato è detratto dagli investimenti fissi lordi dell'altra branca o regione. I costi di trasferimento della proprietà dei beni, come le spese legali per la compravendita di terreni e fabbricati esistenti, sono conteggiati come ulteriori investimenti fissi lordi dell'acquirente, anche qualora parte dei costi sia pagata dal venditore.

7.36. Gli investimenti fissi lordi per il bestiame di una regione devono essere registrati conformemente al SEC 2010 (punti da 3.124 a 3.138) e ai punti da 2.149 a 2.161 del presente allegato. Gli investimenti fissi lordi per il bestiame corrispondono alla differenza tra le acquisizioni di bestiame nel corso dell'anno (crescita naturale e acquisti fuori regione, comprese le importazioni), incluse quelle derivanti dalla produzione per uso proprio, e le cessioni di bestiame (per macellazione, vendite ad altre regioni, comprese le esportazioni, o qualsiasi altro impiego finale). Una volta aggregate tutte le regioni è importante assicurarsi che i flussi interregionali si compensino completamente (esclusi i costi di trasferimento della proprietà) in modo che il totale di tutti gli investimenti fissi lordi regionali coincida con gli investimenti fissi lordi dei conti nazionali dell'agricoltura. Se viene utilizzato il metodo ascendente, si applica la convenzione seguente: le vendite di animali ad aziende agricole in altre regioni costituiscono investimenti fissi lordi negativi, mentre gli acquisti da altre regioni costituiscono investimenti fissi lordi positivi. Ai fini del calcolo degli investimenti fissi lordi per il bestiame di una regione può essere utilizzato il metodo indiretto raccomandato (cfr. punto 2.156).

b) Variazione delle scorte

7.37. Le scorte comprendono tutti i beni che non fanno parte del capitale fisso detenuti, in un determinato momento, dalle unità di produzione a titolo temporaneo. Si distinguono due tipi di scorte: le scorte di input e le scorte di output (cfr. punto 2.171).

7.38. Per gli animali classificati come scorte, gli scambi da prendere in considerazione per la valutazione della variazione delle scorte comprendono, oltre alle esportazioni e alle importazioni, gli acquisti da altre regioni e le vendite in altre regioni.

C. OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E DI REDISTRIBUZIONE E ALTRI FLUSSI

7.39. Le difficoltà pratiche da sormontare per ottenere in taluni casi informazioni regionali attendibili circa le operazioni di distribuzione e di redistribuzione, in particolare quando le unità esercitano attività in regioni diverse, oppure qualora la regione non costituisca uno spazio chiaramente circoscritto per l'esercizio di talune attività, spiegano perché il SEC tratta i conti regionali della branca agricoltura solo in ordine a pochi aggregati: valore aggiunto, contributi, imposte, redditi da lavoro dipendente, fitti e altri redditi, interessi e investimenti fissi lordi.

1. Regole generali

7.40. Le operazioni di distribuzione e di redistribuzione sono registrate in base al principio della competenza economica, ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento. Tale principio di registrazione (basato su diritti e obblighi) si applica a tutti i flussi, sia monetari sia non monetari, e all'interno della stessa unità oltre che tra unità.

7.41. Se però la data in cui insorge il credito o debito non può essere determinata con precisione, può essere usata la data di pagamento o un'altra approssimazione accettabile del principio della competenza (cfr. punto 3.007).

2. Valore aggiunto

a) Regole generali

7.42. Il valore aggiunto è il risultato dell'attività di produzione di un'economia o di una delle sue branche nel corso di un dato periodo ed è la voce a saldo del conto della produzione. Esso corrisponde alla differenza tra il valore della produzione e quello dei consumi intermedi e costituisce un elemento fondamentale ai fini della valutazione della produttività di un'economia o di una delle sue branche (cfr. punto 3.013) o di una regione o di una branca in una regione.

b) Valutazione del valore aggiunto

7.43. Il valore aggiunto può essere lordo (valore aggiunto lordo ai prezzi base) o netto (valore aggiunto netto ai prezzi base), ossia può essere registrato al lordo o al netto degli ammortamenti. In conformità al metodo di valutazione della produzione (prezzi base) e dei consumi intermedi (prezzi di acquisto), il valore aggiunto è misurato ai prezzi base (cfr. punto 3.013).

7.44. L'impiego di prezzi base comporta che le imposte sui prodotti e i contributi ai prodotti debbano essere attribuiti a beni e servizi specifici, che devono poi essere ripartiti tra le regioni.

7.45. Sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi base le altre imposte sulla produzione e aggiungendo gli altri contributi alla produzione, si ottiene il valore aggiunto al costo dei fattori. Il valore aggiunto netto al costo dei fattori costituisce il reddito dei fattori della produzione (cfr. punto 3.014).

3. Ammortamenti

7.46. Nei CEA regionali i beni e servizi che costituiscono il capitale fisso dell'azienda agricola (quali piantagioni permanenti, il macchinario e i fabbricati, i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni, il software, i costi di trasferimento di proprietà di attività non prodotte) sono soggetti a usura e obsolescenza in quanto mezzi di produzione utilizzati nel processo di produzione. Tale usura e tale obsolescenza sono misurate dagli ammortamenti. Analogamente ai CEA, gli ammortamenti non sono calcolati per gli animali produttivi.

4. Contributi

7.47. I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: ogni flusso classificato come contributo nei CEA è classificato analogamente nei CEA regionali e lo stesso vale per i flussi considerati trasferimenti in conto capitale.

5. Imposte

7.48. I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: i diversi tipi di imposte sono classificati nei CEA regionali analogamente a come lo sono nei CEA.

6. Redditi da lavoro dipendente

7.49. Per i produttori, i redditi da lavoro dipendente sono attribuiti alle UAE locali in cui le persone sono occupate. Se tali dati non sono disponibili, i redditi da lavoro dipendente sono attribuiti, seguendo un metodo alternativo, sulla base delle ore lavorate. Qualora non siano disponibili né i redditi da lavoro dipendente né le ore lavorate, si utilizza il numero di addetti per UAE locale (cfr. SEC 2010, 13.42).

7. Risultato netto di gestione

7.50. Il risultato netto gestione è ottenuto sottraendo dal valore aggiunto netto ai prezzi base i redditi da lavoro dipendente e le altre imposte sulla produzione e aggiungendovi gli altri contributi alla produzione.

8. Interessi, fitti

7.51. I CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA: i flussi classificati come interessi, fitti nei CEA sono classificati analogamente nei CEA regionali.

9. Reddito da impresa agricola: regole generali di calcolo

7.52. Dal risultato di gestione sono detratti i redditi da capitale da corrispondere connessi alle attività agricole e alle attività secondarie non agricole, ossia gli interessi da pagare per i prestiti contratti nel quadro di tali attività, compresa l'acquisizione di terreni agricoli, e i fitti da versare ai proprietari dei terreni (cfr. punti da 3.070 a 3.087).

D. BREVE PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE

1. Introduzione

7.53. La presente sezione intende illustrare alcuni aspetti della metodologia, in particolare la scelta dell'azienda agricola e la misurazione della produzione.

7.54. L'azienda agricola è l'unità di riferimento per le indagini statistiche che riguardano l'agricoltura, a livello nazionale e subnazionale. Ciò presenta l'importante vantaggio, per i CEA regionali, che le stime della produzione in termini quantitativi possono essere basate direttamente sui sistemi statistici per misurare superfici, rese, dimensioni degli allevamenti ecc. La scelta dell'azienda agricola presenta inoltre il vantaggio di garantire una migliore coerenza contabile. Produzioni e costi si riferiscono infatti a insiemi di unità identiche, anche se i metodi di estrapolazione possono variare in funzione delle fonti. Infine la scelta dell'azienda agricola, unitamente ai concetti di attività caratteristiche e unità, permette di non effettuare adeguamenti che potrebbero essere controversi, come nel caso degli orti domestici e degli allevamenti non professionali. Tale convenzione agevola la comparabilità tra paesi. Infatti la correlazione con i dati statistici espressi in quantità fisiche, essenziali in agricoltura e garanzia di coerenza ai fini della misurazione delle voci contabili in quanto limitano le rettifiche o le correzioni "extrastatistiche", permette di semplificare e migliorare i calcoli. Tali aspetti si inquadrano altresì nell'obiettivo di privilegiare l'approccio ascendente nei CEA regionali.

2. Definizione dell'agricoltura regionale

7.55. Per ciascuna regione, la branca di attività agricola rappresenta l'insieme delle aziende agricole i cui fattori produttivi sono ubicati nella regione. Tale principio, coerente con il concetto di residenza delle unità di produzione, può dare origine a qualche problema: le statistiche agricole localizzano normalmente le aziende agricole in funzione dell'ubicazione della loro sede principale e non direttamente dell'ubicazione dei fattori produttivi. Non sempre queste coincidono e ciò avviene tanto più frequentemente quanto più grandi sono le aziende agricole. In sede di compilazione dei CEA regionali, pertanto, alcune aziende agricole sono riattribuite tra le regioni e persino suddivise in alcuni casi. Tale operazione può rivelarsi difficile nella pratica e presentare casi in cui potrebbe essere preferibile mantenere la stessa ubicazione delle aziende agricole utilizzata per le indagini statistiche. Tale proposta implica tuttavia la validità di due condizioni: in primo luogo le modalità di definizione dell'ubicazione devono essere identiche per tutte le regioni del paese; in secondo, tutte le voci contabili devono essere valutate sulla base di fonti che utilizzano le stesse regole per definire l'ubicazione delle aziende agricole.

3. Misurazione della produzione agricola

7.56. La produzione agricola include taluni prodotti vegetali che sono riutilizzati dalla stessa azienda agricola sotto forma di consumi intermedi; si tratta prevalentemente di prodotti per la realizzazione di mangimi. In particolare per i seminativi, le produzioni regionali possono spesso essere determinate sulla base dei quantitativi raccolti in ciascuna regione, moltiplicati per un dato prezzo. In tal modo viene valutata tutta la produzione, a prescindere che essa sia destinata a essere commercializzata esternamente alla branca, a essere venduta ad altre aziende agricole o a essere utilizzata dalla stessa azienda agricola. Si ottiene così direttamente la produzione di ciascuna regione corrispondente alla nozione adottata nei CEA e nei CEA regionali. Anche i prezzi utilizzati per valutare la produzione oggetto di reimpiego in seno all'unità agricola possono basarsi su dati regionali corrispondenti ai prezzi ai quali la produzione è commercializzata. Tuttavia, la mancanza di dati regionali sui prezzi pone un problema generale di valutazione della produzione, che interessa sia la produzione (regionale) commercializzata che quella oggetto di reimpiego. Pertanto la valutazione dei prodotti oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole nei CEA regionali incontra le stesse difficoltà osservate per i prodotti commercializzati. Chiaramente, si tratta di un caso diverso allorché non è possibile valutare i quantitativi a livello regionale. In tal caso può essere generalmente utilizzato soltanto un metodo discendente, basandosi su valutazioni effettuate a livello nazionale (****).

7.57. Per quanto concerne gli animali, a prescindere che siano classificati come scorte o come capitale fisso, è considerato quanto segue:

- valutazione a livello regionale della variazione delle scorte e degli investimenti fissi lordi in animali, in quanto i due flussi sono componenti del metodo indiretto di calcolo della produzione;
- valutazione degli scambi di capi di bestiame tra regioni, poiché tali scambi costituiscono una componente del metodo indiretto di calcolo della produzione;
- ripartizione tra regioni dei flussi delle esportazioni e delle importazioni di animali;
- adeguato trattamento dei costi di trasferimento della proprietà;
- metodo di adeguamento dei CEA regionali ai CEA.

- 7.58. In taluni casi, il metodo indiretto di calcolo della produzione zootecnica può rivelarsi di difficile applicazione a livello regionale. Appare allora preferibile calcolare la produzione utilizzando un modello basato su dati fisici, adeguando successivamente i valori a quelli dei CEA.
4. Attività secondarie non agricole non separabili
- 7.59. In funzione del tipo di attività, esistono diversi modi per integrare nei CEA regionali le attività secondarie non agricole non separabili. Alcune di tali attività secondarie risultano infatti assai concentrate sul piano regionale, ad esempio la trasformazione di prodotti agricoli. In tal caso, la valutazione della produzione può basarsi su dati statistici locali, tanto per le quantità che per i prezzi. Per le produzioni di questo tipo, i valori considerati nei CEA coincidono di fatto con quelli dei CEA regionali. Altri casi però possono presentare maggiore difficoltà. Ad esempio per talune attività può non esistere alcuna fonte a livello regionale, in particolare se queste non erano originariamente concentrate in regioni particolari. Per altre attività, dati regionali sono forniti da indagini statistiche o da contabilità microeconomiche (ad esempio, la rete di informazione contabile agricola – RICA) ma senza alcuna garanzia di rappresentatività regionale. I dati possono anche essere superati e nessuna fonte ne permette l'attualizzazione in maniera attendibile. Infine, a volte gli indicatori di natura qualitativa a livello regionale non sono disponibili. In tutti questi casi, i valori dei CEA costituiscono il dato di partenza per i CEA regionali e occorre spesso applicare il metodo discendente.
5. Consumi intermedi
- 7.60. I consumi intermedi dei CEA regionali includono i prodotti agricoli utilizzati dalle aziende agricole a prescindere che tali prodotti siano oggetto di scambi diretti fra agricoltori della stessa regione o di regioni differenti, oppure che passino attraverso intermediari che divengono o meno proprietari dei prodotti prima della rivendita. Inoltre, taluni prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole sono altresì contabilizzati come consumi intermedi, sostanzialmente alcuni prodotti vegetali utilizzati per l'alimentazione animale. L'acquisto di bestiame, compreso quello di bestiame importato, non è registrato nei consumi intermedi.
- 7.61. Il primo metodo di calcolo dei consumi intermedi di prodotti agricoli a livello regionale consiste nel determinare, prodotto per prodotto, lo scarto tra la produzione dei CEA regionali e la quota della produzione destinata a uscire dalla branca (*****). Non si tratta però di una rappresentazione esatta dei consumi intermedi di prodotti agricoli di ciascuna regione perché, se i prodotti agricoli destinati ai consumi intermedi delle aziende agricole di altre regioni sono inclusi, sono invece esclusi i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole di altre regioni. I consumi intermedi devono pertanto essere rettificati in conformità ai valori dei CEA.
- 7.62. È possibile anche un altro metodo di calcolo, utilizzando la RICA come fonte di informazione. Tale fonte permette infatti di valutare i consumi intermedi di prodotti agricoli sia provenienti da vendite di altre aziende agricole, sia provenienti da altre fonti, quali le importazioni. La RICA tuttavia non determina nello stesso modo i prodotti utilizzati sotto forma di consumi intermedi dalla stessa azienda agricola, per cui sono necessarie delle rettifiche. Anche in questo caso risulta necessaria la rettifica dei consumi intermedi in conformità ai valori dei CEA.
-
- (*) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
- (**) Purché la vendita e l'acquisto corrispondenti si verifichino nel medesimo esercizio contabile.
- (***) L'acquisto di un animale non viene mai registrato tra i consumi intermedi (si tratta essenzialmente dell'acquisto di un bene in corso di lavorazione, cfr. 2.067) e il calcolo della produzione zootecnica può essere fatto solo indirettamente in base alle vendite, agli investimenti fissi lordi e alle variazioni delle scorte.
- (****) In funzione del metodo utilizzato, la produzione oggetto di reimpiego in seno all'unità agricola è adeguata ai valori CEA
- (*****) Sono esclusi i prodotti agricoli importati (eccetto gli animali).».

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI

Per ciascuna delle rubriche della produzione (rubriche 01-18, incluse le sottorubriche), si trasmette il valore ai prezzi base nonché le sue componenti (valore ai prezzi alla produzione, contributi ai prodotti e imposte sui prodotti).

I dati del conto della produzione e i dati relativi agli investimenti fissi lordi sono forniti sia a prezzi correnti che a prezzi dell'anno precedente.

I valori sono indicati in milioni di unità monetarie nazionali. Gli input di lavoro sono espressi in migliaia di unità lavoro-anno.

I dati dei conti economici regionali dell'agricoltura («CEA regionali») sono forniti a livello NUTS 2 e trasmessi unicamente a prezzi correnti.

1. Conto della produzione

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
01	CEREALI (incluse le sementi)	X	X	X	X
01.1	Frumento (grano) e spelta	X	X	X	X
01.1/1	Frumento (grano) tenero e spelta	—	—	X	X
01.1/2	Frumento (grano) duro	—	—	X	X
01.2	Segale e frumento segalato	X	X	X	X
01.3	Orzo	X	X	X	X
01.4	Avena e miscugli di cereali primaverili	X	X	X	X
01.5	Granturco	X	X	X	X
01.6	Riso	X	X	X	X
01.7	Altri cereali	X	X	X	X
02	PIANTE INDUSTRIALI	X	X	X	X
02.1	Semi e frutti oleosi (incluse le sementi)	X	X	X	X
02.1/1	Semi di colza e di ravizzone	—	—	X	X
02.1/2	Semi di girasole	—	—	X	X
02.1/3	Fave di soia	—	—	X	X
02.1/4	Altri semi e frutti oleosi	—	—	X	X
02.2	Piante proteiche (incluse le sementi)	X	X	X	X
02.3	Tabacchi greggi	X	X	X	X
02.4	Barbabietole da zucchero	X	X	X	X

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
02.5	Altre piante industriali	X	X	X	X
02.5/1	Piante tessili	—	—	X	—
02.5/2	Luppolo	—	—	X	—
02.5/3	Altre piante industriali: altre	—	—	X	—
03	PIANTE FORAGGIERE	X	X	X	X
03.1	Mais da foraggio	—	—	X	X
03.2	Piante sarchiate da foraggio (incluse barbabietole da foraggio)	—	—	X	X
03.3	Altre piante foraggiere	—	—	X	X
04	ORTAGGI E PRODOTTI ORTICOLI	X	X	X	X
04.1	Ortaggi freschi	X	X	X	X
04.1/1	Cavolfiori	—	—	X	—
04.1/2	Pomodori	—	—	X	—
04.1/3	Altri ortaggi freschi	—	—	X	—
04.2	Fiori e piante	X	X	X	X
04.2/1	Piante di vivaio	—	—	X	—
04.2/2	Fiori e piante ornamentali (compresi gli alberi di Natale)	—	—	X	—
04.2/3	Piantagioni	—	—	X	—
05	PATATE (incluse le sementi)	X	X	X	X
06	FRUTTA	X	X	X	X
06.1	Frutta fresca	X	X	X	X
06.1/1	Mele da tavola	—	—	X	—
06.1/2	Pere da tavola	—	—	X	—
06.1/3	Pesche	—	—	X	—
06.1/4	Altra frutta fresca	—	—	X	—
06.2	Agrumi	X	X	X	X
06.2/1	Arance dolci	—	—	X	—
06.2/2	Mandarini	—	—	X	—
06.2/3	Limoni	—	—	X	—
06.2/4	Altri agrumi	—	—	X	—
06.3	Frutti tropicali	X	X	X	X

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
06.4	Uve	X	X	X	X
06.4/1	Uve da tavola	—	—	X	—
06.4/2	Altre uve	—	—	X	—
06.5	Olive	X	X	X	X
06.5/1	Olive da tavola	—	—	X	—
06.5/2	Altre olive	—	—	X	—
07	VINI	X	X	X	X
07.1	Vini da tavola	—	—	X	—
07.2	Vini di qualità	—	—	X	—
08	OLI D'OLIVA	X	X	X	X
09	ALTRI PRODOTTI VEGETALI	X	X	X	X
09.1	Materie da intreccio	—	—	X	—
09.2	Sementi	—	—	X	—
09.3	Altri prodotti vegetali: altri	—	—	X	—
10	PRODUZIONE VEGETALE (DA 01 A 09)	X	X	X	X
11	ANIMALI	X	X	X	X
11.1	Bovini	X	X	X	X
11.2	Suini	X	X	X	X
11.3	Equini	X	X	X	X
11.4	Ovini e caprini	X	X	X	X
11.5	Pollame	X	X	X	X
11.6	Altri animali	X	X	X	X
12	PRODOTTI ZOOTECNICI	X	X	X	X
12.1	Latte	X	X	X	X
12.2	Uova	X	X	X	X
12.3	Altri prodotti zootecnici	X	X	X	X
12.3/1	Lane sucide	—	—	X	—
12.3/2	Bozzoli di bachi da seta	—	—	X	—
12.3/3	Altri prodotti zootecnici: altri	—	—	X	—
13	PRODUZIONE ZOOTECNICA (11+12)	X	X	X	X
14	PRODUZIONE AGRICOLA DI BENI (10+13)	X	X	X	X

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
15	PRODUZIONE AGRICOLA DI SERVIZI	X	X	X	X
15.1	Servizi agricoli	—	—	X	—
15.2	Locazione di quote latte	—	—	X	—
16	PRODUZIONE AGRICOLA (14+15)	X	X	X	X
17	ATTIVITÀ SECONDARIE NON AGRICOLE (NON SEPARABILI)	X	X	X	X
17.1	Trasformazione di prodotti agricoli	X	X	X	X
17.2	Altre attività secondarie non separabili (beni e servizi)	X	X	X	X
18	PRODUZIONE DELLA BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLA (16+17)	X	X	X	X
19	CONSUMI INTERMEDI	X	X	X	X
19.01	Sementi e piantine	X	X	X	X
19.02	Energia; lubrificanti	X	X	X	X
19.02/1	— energia elettrica	—	—	X	—
19.02/2	— gas	—	—	X	—
19.02/3	— altri combustibili e carburanti	—	—	X	—
19.02/4	— altro	—	—	X	—
19.03	Concimi e ammendati	X	X	X	X
19.04	Prodotti per la difesa delle piante e la lotta antiparassitaria	X	X	X	X
19.05	Spese veterinarie	X	X	X	X
19.06	Mangimi	X	X	X	X
19.06/1	— mangimi acquistati presso altre aziende agri- cole	X	X	X	X
19.06/2	— mangimi acquistati presso altre branche	X	X	X	X
19.06/3	— mangimi prodotti e consumati in seno alla stessa azienda agricola	X	X	X	X
19.07	Manutenzione di attrezzi	X	X	X	X
19.08	Manutenzione di fabbricati	X	X	X	X

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
19.09	Servizi agricoli	X	X	X	X
19.10	Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)	X	X	X	X
19.11	ALTRI BENI E SERVIZI	X	X	X	X
20	VALORE AGGIUNTO LORDO AI PREZZI BASE (18-19)	X	X	X	X
21	AMMORTAMENTI	X	X	X	X
21.1	Beni di investimento	—	—	X	—
21.2	Fabbricati	—	—	X	—
21.3	Piantagioni	—	—	X	—
21.4	Altri	—	—	X	—
22	VALORE AGGIUNTO NETTO AI PREZZI BASE (20-21)	X	X	X	X

2. Conto della generazione dei redditi primari

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
23	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	X	X	X	X
24	ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE	X	X	X	X
25	ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE	X	X	X	X
26	REDDITO DEI FATTORI (22-24+25)	X	X	X	X
27	RISULTATO DI GESTIONE / REDDITO MISTO (22-23-24+25)	X	X	X	X

3. Conto del reddito da impresa

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
28	FITTI E ALTRI ONERI DI LOCAZIONE DA PAGARE	X	X	X	X
29	INTERESSI DA PAGARE	X	X	X	X
30	INTERESSI ATTIVI	X	X	X	X
31	REDDITO DA IMPRESA (27-28-29+30)	X	X	X	X

4. Componenti del conto del capitale

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n			
		a	b	c	d
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n+1 (stime CEA)	Settembre anno n+1 (dati CEA)	Settembre anno n+2 (dati CEA regionali)
32	INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PRODOTTI AGRICOLI	—	—	X	X
32.1	INVESTIMENTI FISSI LORDI in piantagioni	—	—	X	—
32.2	INVESTIMENTI FISSI LORDI in bestiame	—	—	X	—
33	INVESTIMENTI FISSI LORDI IN PRODOTTI NON AGRICOLI	—	—	X	X
33.1	INVESTIMENTI FISSI LORDI in attrezzi	—	—	X	—
33.2	INVESTIMENTI FISSI LORDI in fabbricati	—	—	X	—
33.3	Altri INVESTIMENTI FISSI LORDI	—	—	X	—
34	INVESTIMENTI FISSI LORDI (AL NETTO DELL'IVA DEDUCIBILE) (32+33)	—	—	X	X
35	INVESTIMENTI FISSI NETTI (AL NETTO DELL'IVA DEDUCIBILE) (34-21)	—	—	X	X
36	VARIAZIONE DELLE SCORTE	—	—	X	X
37	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	—	—	X	X
37.1	Contributi agli investimenti	—	—	X	—
37.2	Altri trasferimenti in conto di capitale	—	—	X	—

5. Input di lavoro agricolo

		Trasmissione relativa all'anno di riferimento n		
		a	b	c
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Marzo anno n +1 (stime CEA)	Settembre anno n +1 (dati CEA)
38	TOTALE DEGLI INPUT DI LAVORO AGRICOLO	X	X	X
38.1	Input di lavoro agricolo non retribuito	X	X	X
38.2	INPUT DI LAVORO AGRICOLO RETRIBUITO	X	X	X»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/591 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 192, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i programmi generali di azione per l'ambiente susseguitisi dal 1973 hanno orientato lo sviluppo e il coordinamento della politica ambientale dell'Unione e formato il quadro per l'azione dell'Unione nei settori dell'ambiente e del clima.
- (2) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito il Settimo programma di azione in materia di ambiente («7° PAA»). Il 7° PAA definisce il programma ambientale dell'Unione per il periodo fino al 31 dicembre 2020 e una visione a lungo termine per il 2050.
- (3) La relazione della Commissione del 15 maggio 2019 sulla valutazione del 7° PAA, ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari erano ancora validi, che il 7° PAA ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la struttura del 7° PAA e il quadro che ne consente l'attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. Ha inoltre concluso che il 7° PAA ha anticipato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite («Agenda 2030 delle Nazioni Unite»), insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ha consentito all'Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente ma che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle considerazioni

⁽¹⁾ GU C 123 del 9.4.2021, pag. 76.

⁽²⁾ GU C 106 del 26.3.2021, pag. 44.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 marzo 2022.

⁽⁴⁾ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

ambientali in altri settori strategici non sono stati sufficienti. Ha inoltre concluso che nel 7° PAA si sarebbe potuto tenere maggiormente conto delle questioni sociali, rafforzando i legami esistenti tra l'ambiente e la politica sociale, ad esempio per quanto riguarda l'impatto sui gruppi vulnerabili, l'occupazione, l'inclusione sociale e la disuguaglianza. Inoltre, la relazione della Commissione ha osservato che, nonostante obiettivi ambientali sempre più ambiziosi in molti settori strategici, la spesa per la tutela dell'ambiente in Europa è rimasta costante per molti anni (approssimativamente il 2 % del PIL) e che la mancata attuazione della legislazione in materia di ambiente costa all'economia dell'Unione circa 55 miliardi di EUR ogni anno a titolo di spese sanitarie e costi diretti per l'ambiente. La relazione della Commissione ha rilevato che l'attuazione del 7° PAA avrebbe potuto essere rafforzata da un meccanismo di monitoraggio più solido.

- (4) Secondo il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile» («SOER 2020»), nei prossimi dieci anni l'Unione avrà un'occasione unica di dar prova di leadership a livello globale nell'affrontare le sfide urgenti in materia di sostenibilità che richiedono soluzioni sistemiche. Un cambiamento sistemico comporta un mutamento radicale, trasformativo e trasversale che implica trasformazioni importanti e un riorientamento degli obiettivi sistemici, degli incentivi, delle tecnologie, delle prassi e delle norme sociali, nonché dei sistemi di conoscenza e delle strategie di governance. Come affermato nella SOER 2020, uno dei fattori più importanti alla base delle persistenti sfide in materia di ambiente e sostenibilità che l'Europa si trova ad affrontare è il fatto che queste sono inestricabilmente legate alle attività economiche e agli stili di vita, in particolare ai sistemi sociali che soddisfano le necessità di base degli europei in termini di alimentazione, energia e mobilità. Assicurare la coerenza delle politiche con le politiche ambientali esistenti, provvedendo altresì alla loro piena attuazione, permetterebbe all'Europa di avanzare notevolmente verso il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi OSS.
- (5) La Commissione ha risposto alle sfide individuate nella SOER 2020 mediante l'adozione della comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo», una nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia sostenibile, competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse, e a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione, migliorando nel contempo la qualità di vita delle generazioni presenti e future. È opportuno dare priorità al rapido conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali proteggendo nel contempo la salute e il benessere delle persone dai rischi e dagli impatti ambientali e assicurando una transizione giusta e inclusiva. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
- (6) Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, il Parlamento europeo ha sottolineato che è fondamentale adottare misure immediate e ambiziose e ha esortato la Commissione ad agire in modo concreto, anche garantendo che tutte le pertinenti future proposte, legislative e di bilancio, siano pienamente in linea con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità, nonché affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione in materia di emergenza climatica e ambientale, in particolare attraverso una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture.
- (7) Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori fondamentali per la transizione verde e digitale, al fine di rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell'Unione dalla crisi della COVID-19, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare, se del caso, il principio «non arrecare un danno significativo» enunciato nell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ (il «regolamento sulla tassonomia»). Il piano per la ripresa Next Generation EU costituisce un'opportunità importante per accelerare il ritmo della transizione verso la neutralità climatica e la protezione dell'ambiente.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (8) Il 7° PAA, giunto a termine il 31 dicembre 2020, prevedeva all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione presentasse, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l'ambiente (8° PAA) in tempo utile al fine di evitare una soluzione di continuità tra il 7° e l'8° PAA. Nella comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione ha annunciato che l'8° PAA includerà un nuovo meccanismo di monitoraggio volto a garantire che l'Unione non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali.
- (9) Conformemente all'articolo 192, paragrafo 3, TFUE, l'8° PAA stabilisce gli obiettivi prioritari da raggiungere. Le misure necessarie per l'attuazione dell'8° PAA devono essere adottate a norma dell'articolo 192, paragrafo 1 o 2, TFUE.
- (10) Le misure di attuazione dell'8° PAA, quali iniziative, programmi, investimenti, progetti e accordi, dovrebbero tenere conto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia.
- (11) L'8° PAA dovrebbe sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo, in linea con l'obiettivo a lungo termine, conformemente a quanto già stabilito nel 7° PAA, di «vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» entro il 2050. L'8° PAA, in quanto programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente in vigore fino al 2030, va oltre il Green Deal europeo. Gli obiettivi prioritari dell'8° PAA definiscono un orientamento per l'elaborazione delle politiche dell'Unione sulla base, tra l'altro, degli impegni delle strategie e delle iniziative del Green Deal europeo, come la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e il piano d'azione «inquinamento zero».
- (12) L'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁷⁾ («accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, anche mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò ridurrebbe in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.
- (13) L'8° PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici definiti nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi OSS e dovrebbe essere allineato agli obiettivi dell'accordo di Parigi, delle convenzioni di Rio e di altri accordi internazionali pertinenti. L'8° PAA permette un cambiamento sistemico verso un'economia dell'Unione che garantisca il benessere entro i limiti del pianeta, con una crescita rigenerativa, e dovrebbe altresì assicurare che la transizione verde sia realizzata in maniera giusta e inclusiva, contribuendo nel contempo a ridurre le disuguaglianze. Secondo un modello sviluppato dal Centro per la resilienza di Stoccolma, il conseguimento degli OSS ambientali e climatici è alla base degli OSS sociali ed economici, in quanto le nostre società ed economie dipendono da una biosfera sana e lo sviluppo sostenibile può avvenire solo all'interno dello spazio operativo sicuro di un pianeta stabile e resiliente. Il conseguimento, da parte dell'Unione, degli OSS e il suo sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto saranno essenziali per permettere all'Unione di dar prova di leadership a livello mondiale nella realizzazione delle transizioni verso la sostenibilità.
- (14) Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione devono essere realizzate in conformità con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (15) Conformemente all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione, ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte, in via prioritaria, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».
- (16) L'8° PAA dovrebbe accelerare la transizione verde, in maniera giusta e inclusiva, verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente e competitiva, che restituisca al pianeta più di quanto prenda. La transizione verde dovrebbe avvenire nel contesto di un'economia del benessere in cui la crescita sia rigenerativa e permetta un cambiamento sistemico, che riconosca che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi e che offra uno spazio operativo sicuro entro i limiti del pianeta. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l'attività

⁽⁷⁾ GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

economica dovrebbe svilupparsi con modalità sostenibili che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici, proteggano, ripristinino e migliorino lo stato dell'ambiente, anche, tra l'altro, bloccando e invertendo la perdita della biodiversità, impediscano il degrado ambientale, proteggano la salute e il benessere dai rischi e dagli impatti ambientali negativi, prevengano e riducano al minimo l'inquinamento e portino al mantenimento e all'arricchimento del capitale naturale e alla promozione di una bioeconomia sostenibile, garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso la ricerca e l'innovazione continue, la trasformazione dei modelli di produzione e di consumo, l'adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l'economia del benessere rafforza la resilienza e protegge il benessere delle generazioni presenti e future.

- (17) L'8° PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità terrestre e marina, un'economia circolare priva di sostanze tossiche, un ambiente a «inquinamento zero» e la riduzione al minimo delle pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo in tutti i settori dell'economia. Tali obiettivi tematici prioritari, che affrontano sia le cause sia gli effetti dei danni causati all'ambiente, sono intrinsecamente interconnessi e un approccio sistemico è pertanto necessario per la loro realizzazione. L'8° PAA dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento, in modo coerente, degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti.
- (18) Le valutazioni d'impatto effettuate nel contesto dell'8° PAA dovrebbero tenere conto dell'intera gamma di effetti immediati e a lungo termine sull'ambiente e sul clima nel quadro di un'analisi integrata degli impatti economici, sociali e ambientali, compresi gli effetti cumulativi, nonché dei costi dell'azione e dell'inazione. Tali valutazioni d'impatto dovrebbero essere basate su una consultazione ampia e trasparente, ed entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica la Commissione dovrebbe presentare un resoconto dettagliato sulle risposte alla consultazione dei portatori di interessi, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi.
- (19) La transizione verso un'economia del benessere, con una crescita rigenerativa, è integrata nell'8° PAA e sancita dagli obiettivi prioritari del 2030 e del 2050. Per garantire tale transizione, sarà necessario che l'Unione sviluppi un approccio più globale all'elaborazione delle politiche attraverso, tra l'altro, l'uso di un quadro di valutazione sintetico che misuri i progressi economici, sociali e ambientali «al di là del PIL». Una serie di indicatori sintetici, nel quadro degli sforzi dell'Unione volti ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riassumerebbe gli indicatori e i processi di monitoraggio esistenti, fornendo nel contempo informazioni sulla distanza dal raggiungimento dell'obiettivo, ove possibile, e, in ultima analisi, fungerebbe da sintesi politica per orientare l'elaborazione delle politiche. Lo sviluppo di tale serie di indicatori è pertanto incluso come condizione favorevole nell'8° PAA.
- (20) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno evidenziato che i cambiamenti climatici hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. Risulta pertanto necessario adottare una prospettiva di genere per quanto riguarda le azioni e le finalità legate al conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA onde garantire che non si perpetuino le disuguaglianze di genere.
- (21) L'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ stabilisce che la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia deve comprendere un elemento riguardante i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione dei sussidi energetici, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. L'articolo 17 di tale regolamento prevede che la Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia, adotti atti di esecuzione, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione dei sussidi energetici, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. Inoltre, sulla base dei risultati di uno studio in corso, la Commissione sosterrà gli Stati membri nella graduale eliminazione di altri sussidi dannosi per l'ambiente.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (22) Per rispondere alle esigenze della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, comprese le priorità di investimento per Natura 2000 e le infrastrutture verdi, la Commissione ha stimato che occorre sbloccare almeno 20 miliardi di EUR all'anno da destinare alla natura. A tal fine occorre mobilitare fondi pubblici e privati a livello nazionale e dell'Unione, anche attingendo a vari programmi.
- (23) In linea con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, intitolata «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», l'8° PAA dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione volti a promuovere la buona gestione delle sostanze chimiche attraverso la cooperazione internazionale e i partenariati, nei consessi bilaterali, regionali e multilaterali nonché in cooperazione con i paesi terzi. L'Unione, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale, garantirà che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'Unione non siano prodotte per l'esportazione, modificando, se necessario, la legislazione in materia.
- (24) Sia nell'Unione che a livello globale, i terreni e il suolo continuano a essere degradati da un'ampia gamma di attività umane, come la cattiva gestione del territorio, il cambiamento di uso dei suoli, le pratiche agricole non sostenibili, l'abbandono dei terreni, l'inquinamento, le pratiche forestali non sostenibili e l'impermeabilizzazione del suolo, dalla perdita di biodiversità e dai cambiamenti climatici, spesso associate ad altri fattori, riducendo così la capacità dei terreni e del suolo di fornire funzioni e servizi ecosistemici.
- (25) Il sistema alimentare globale, comprese l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, resta una delle principali cause dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, compresa la deforestazione globale. La trasformazione del sistema alimentare dell'Unione è necessaria per garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.
- (26) Secondo la relazione del seminario sulla biodiversità e le pandemie, del 29 ottobre 2020, elaborata dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), le cause alla base delle pandemie sono riconducibili agli stessi cambiamenti ambientali globali responsabili della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, inclusi il cambiamento di uso del suolo, l'espansione e l'intensificazione agricole, il commercio e il consumo di specie selvatiche e altri fattori. I cambiamenti climatici sono stati implicati nella comparsa di malattie e probabilmente causeranno un grave rischio di pandemia in futuro, mentre la perdita di biodiversità è anche associata alla trasformazione dei paesaggi e può, in alcuni casi, determinare un aumento del rischio di comparsa di malattie. Secondo la relazione, il costo dell'inazione è ampiamente superiore a quello dell'attuazione di strategie globali di prevenzione delle pandemie basate sulla riduzione del commercio di specie selvatiche e del cambiamento di uso del suolo e sull'aumento della sorveglianza «One Health».
- (27) La pandemia di COVID-19, che ha determinato una crisi sanitaria ed economica globale senza precedenti, ha messo in luce ancora una volta l'importanza di applicare l'approccio multisettoriale «One Health» nell'elaborazione delle politiche, il quale riconosce che la salute umana dipende dallo stato dell'ambiente ed è collegata ai suoi componenti e fattori, compresa la salute animale, e che le azioni volte a contrastare le minacce per la salute devono tenere conto di una complessità di interrelazioni sanitarie e ambientali. L'8° PAA dovrebbe contribuire alla piena integrazione dell'approccio «One Health» a tutti i livelli di elaborazione delle politiche.
- (28) La realizzazione di progressi verso il riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, quale sancito nella risoluzione 48/13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, è una condizione che favorisce il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.
- (29) L'espressione «approccio ecosistemico», stabilita nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è una strategia per la gestione integrata dei suoli, delle acque e delle risorse viventi che ne promuove equamente la conservazione e l'utilizzo sostenibile al fine di contribuire a raggiungere un equilibrio fra i tre obiettivi della convenzione, vale a dire la conservazione, l'uso sostenibile e la condivisione dei benefici della diversità biologica.
- (30) Secondo la relazione dell'AEA dal titolo «Soluzioni basate sulla natura in Europa — Politiche, conoscenze e pratiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi», le soluzioni basate sulla natura (SBN) per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi sono azioni che lavorano con la natura e la valorizzano per ripristinare e proteggere gli ecosistemi e aiutare la società ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a rallentare l'ulteriore riscaldamento, fornendo nel contempo molteplici benefici aggiuntivi. L'attuazione delle SBN dovrebbe essere coerente con gli obiettivi prioritari dell'8° PAA.

- (31) La contabilizzazione del capitale naturale, uno strumento inteso a misurare le variazioni della riserva di capitale naturale a diversi livelli e a integrare il valore dei servizi ecosistemici nei sistemi di contabilità e rendicontazione, dovrebbe sostenere la misurazione dei progressi verso traguardi ambiziosi e le misure atte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nonché a tutelare e ripristinare la biodiversità, che non può sostituire.
- (32) Gli ecosistemi marini e costieri, come mangrovie, barriere coralline, paludi salmastre e praterie oceaniche, sono degradati e colpiti negativamente da prassi nocive, inquinamento e processi quali l'eutrofizzazione e l'acidificazione, che incidono sulla biodiversità che essi sostengono e sui servizi e sulle funzioni ecosistemici che essi forniscono, nonché sulla loro capacità di fungere da pozzi di assorbimento del carbonio. È necessaria un'azione urgente per proteggere e ripristinare questi ecosistemi marini e costieri, compresi i fondali oceanici. La protezione e la preservazione degli oceani è una sfida globale e una responsabilità collettiva, ed è necessario sensibilizzare e migliorare l'alfabetizzazione oceanica al fine di promuovere l'adozione e l'attuazione di misure efficaci da tutti i livelli e da tutti gli attori della società.
- (33) Si prevede che il degrado ambientale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici aumenteranno ulteriormente negli anni a venire, ripercuotendosi più duramente sui paesi in via di sviluppo e sulle popolazioni vulnerabili. Al fine di contribuire a rafforzare la resilienza e sostenere i paesi terzi nei loro sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi, nonché di tutela della biodiversità, l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi dovrebbe promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi e il quadro globale post-2020 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica ed essere in linea con gli obiettivi prioritari dell'8° PAA. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero anche garantire che l'accordo di Parigi e gli altri accordi internazionali in materia di clima e ambiente siano attuati secondo modalità che riflettano i principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, come stabilito anche all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi.
- (34) Una diplomazia verde e una cooperazione rafforzata con i paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, e il sostegno di una buona governance ambientale su scala mondiale, compresi la promozione dell'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali, sono elementi fondamentali per conseguire gli OSS nonché gli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima. È inoltre essenziale garantire sinergie e coerenza tra tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione, compresi le politiche e gli accordi commerciali, e aderire alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.
- (35) Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello unionale, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. L'efficienza del monitoraggio, dell'attuazione, dell'applicazione e dell'assunzione di responsabilità è essenziale ed è necessaria una governance efficace per garantire la coerenza tra le politiche. L'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi ambientali, sociali ed economici, esaminando e, se del caso, valutando in maniera sistematica le potenziali scelte di compromesso tra di essi, nonché valutando in maniera sistematica le esigenze dei gruppi vulnerabili e marginalizzati. Tale approccio integrato dovrebbe soddisfare le esigenze specifiche di tutte le regioni, comprese le aree urbane e rurali e le regioni ultraperiferiche. Inoltre, l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale e l'accesso alla giustizia, nonché la collaborazione trasparente con e tra le autorità pubbliche a tutti i livelli del processo decisionale, gli attori non governativi e il più ampio pubblico, in linea con la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽⁹⁾ («convenzione di Aarhus»), sono importanti per la buona riuscita dell'8° PAA.
- (36) La Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA nel contesto della transizione giusta e inclusiva verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza entro i limiti del pianeta. Un simile approccio è in linea con gli appelli dei capi di Stato e di governo degli Stati membri nella dichiarazione di Porto, del Consiglio nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2019 sull'economia del benessere e del Comitato economico e sociale europeo nel suo documento di riflessione dal titolo «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l'uso del benessere come indicatore per orientare le politiche, così come sostenuto anche dall'OCSE.

⁽⁹⁾ GUL 124 del 17.5.2005, pag. 4.

- (37) La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio e di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 27 maggio 2016, intitolata «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione», e gli strumenti di monitoraggio relativi ad un'economia circolare, all'azzeramento dell'inquinamento, alla biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale e industriale, e non interferire con essi. Insieme agli strumenti utilizzati nell'ambito del semestre europeo, del monitoraggio di Eurostat degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della comunicazione della Commissione del 9 settembre 2020 dal titolo «Relazione 2020 in materia di previsione», la valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe far parte di un insieme trasversale, coerente e interconnesso di strumenti di monitoraggio e governance, che includano fattori non solo ambientali ma anche sociali ed economici.
- (38) È importante continuare a sviluppare la base di conoscenze sui limiti del pianeta e sulle impronte ambientali, e a sviluppare insieme di indicatori pertinenti, in considerazione degli obiettivi prioritari dell'8° PAA, in particolare del suo obiettivo prioritario a lungo termine.
- (39) Sono necessari dati e indicatori solidi e significativi per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA. La Commissione, l'AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell'Unione, riutilizzarli e basarsi su di essi. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni ottenuti dal programma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi, dal sistema informativo europeo sulla biodiversità, dal sistema di identificazione delle parcelle agricole e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L'applicazione di moderni strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità. Per valutare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA, si potrebbero utilizzare obiettivi giuridicamente non vincolanti in aggiunta agli obiettivi vincolanti fissati nel diritto dell'Unione.
- (40) Inoltre, conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/4/CE ⁽¹⁰⁾, 2007/2/CE ⁽¹¹⁾ e (UE) 2019/1024 ⁽¹²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati, le informazioni e gli indicatori pertinenti per monitorare l'attuazione dell'8° PAA siano liberamente disponibili, non discriminatori, ad accesso libero, adeguati, di elevata qualità, comparabili, aggiornati, di facile consultazione e facilmente accessibili online.
- (41) Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8° PAA, l'AEA e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), così come gli Stati membri, dovrebbero essere dotati di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell'attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell'ambito dell'8° PAA. Se del caso, altri organismi e agenzie dovrebbero altresì essere coinvolti e contribuire all'attuazione di tali priorità strategiche e a tale valutazione dei progressi compiuti.
- (42) L'articolo 192, paragrafo 3, primo comma, TFUE, stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere nel settore della politica dell'Unione in materia ambientale. Dal momento che la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo contiene una tabella di marcia delle azioni chiave rilevanti per il settore dell'ambiente e del clima nei prossimi anni, la presente decisione, in via eccezionale, non definisce le azioni volte a conseguire i suoi obiettivi prioritari per il periodo fino al 2025. Tuttavia, una definizione sarà necessaria per il periodo successivo all'attuazione delle azioni chiave del Green Deal europeo, prevista entro il 2024, al fine di garantire che gli obiettivi tematici prioritari stabiliti nella presente decisione possano essere conseguiti e che

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

l'8° PAA continui a definire la visione globale della politica dell'Unione in materia ambientale. Ciò è necessario anche al fine di rispettare le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, primo comma, TFUE, ferme restando le prerogative della Commissione a norma dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE). A tal fine, dovrebbe essere effettuata dalla Commissione una revisione intermedia entro il 31 marzo 2024, seguita, se del caso, al fine di conseguire gli obiettivi prioritari tematici, al più tardi entro il 31 marzo 2025, da una proposta legislativa che aggiunga un allegato alla presente decisione.

- (43) Per tener conto dell'evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l'8° PAA. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, seguita, se del caso, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente. Tale proposta legislativa dovrebbe essere presentata in tempo utile al fine di evitare una soluzione di continuità tra l'8° e il 9° PAA.
- (44) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del programma di azione proposto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 («l'Ottavo programma di azione per l'ambiente» o «l'8° PAA»). Stabilisce gli obiettivi prioritari dell'8° PAA e individua le condizioni favorevoli necessarie per il conseguimento di tali obiettivi prioritari. Istituisce un quadro di monitoraggio per misurare i progressi realizzati dall'Unione e dai suoi Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA e un meccanismo di governance al fine di garantire il pieno conseguimento di tali obiettivi prioritari.
2. L'8° PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione verde a un'economia climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente, competitiva e circolare, e a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione del processo di perdita della biodiversità. Esso sostiene e rafforza un approccio integrato all'attuazione delle politiche, basandosi sul Green Deal europeo.
3. L'8° PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi OSS, nonché degli obiettivi perseguiti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente e di clima.
4. Il quadro di monitoraggio dell'8° PAA contribuisce all'azione dell'Unione finalizzata a misurare i progressi verso la sostenibilità, il benessere e la resilienza.
5. L'8° PAA è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell'inquinamento alla fonte e sul principio «chi inquina paga».

Articolo 2

Obiettivi prioritari

1. L'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8° PAA, da conseguire al più tardi entro il 2050, è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica nell'Unione è stata raggiunta e le disuguaglianze sono state ridotte in misura

significativa. Un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone ed è un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale in linea con la responsabilità intergenerazionale.

2. L'8° PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari interconnessi per il periodo fino al 31 dicembre 2030:

- a) ridurre in modo rapido e prevedibile le emissioni di gas a effetto serra e nel contempo aumentare l'assorbimento da pozzi naturali nell'Unione al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;
- b) fare costanti progressi nel rafforzamento e nell'integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell'adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell'ambiente, della società e di tutti i settori dell'economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi meteorologiche e climatiche;
- c) progredire verso un'economia del benessere che restituisca al pianeta più di quanto prenda, e accelerare la transizione a un'economia circolare priva di sostanze tossiche, in cui la crescita è rigenerativa, le risorse sono utilizzate in modo efficiente e sostenibile e in cui è applicata la gerarchia dei rifiuti;
- d) perseguire l'«inquinamento zero», anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo, nonché in relazione all'inquinamento luminoso e acustico) e proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi;
- e) proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità marina e terrestre e la biodiversità delle acque interne sia all'interno che all'esterno delle aree protette, segnatamente arrestandone e invertendone la perdita e migliorando la salute degli ecosistemi, delle loro funzioni e dei servizi che forniscono, e dello stato dell'ambiente, in particolare l'aria, l'acqua e il suolo, nonché lottando contro la desertificazione e il degrado del suolo;
- f) promuovere gli aspetti ambientali della sostenibilità e ridurre in misura significativa le principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo dell'Unione, in particolare nei settori dell'energia, dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità, del turismo, del commercio internazionale e del sistema alimentare.

Articolo 3

Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari

Il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA di cui all'articolo 2 richiede alla Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e ai portatori di interessi, a seconda dei casi, di:

- a) garantire un'attuazione efficace, rapida e completa della normativa e delle strategie dell'Unione in materia di ambiente e clima e puntare all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando una sufficiente capacità amministrativa e di garanzia della conformità, come stabilito nel riesame periodico dell'attuazione delle politiche ambientali, sostenere e cooperare con reti di professionisti, come la rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente, la rete europea dei procuratori per l'ambiente, il Forum europeo — Unione dei giudici per l'ambiente, e la rete europea di contrasto alla criminalità ambientale;
- b) dare priorità all'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di ambiente in caso di carente attuazione, anche attraverso procedure di infrazione, nonché provvedendo affinché siano destinate risorse finanziarie e umane sufficienti a tal fine e affinché le informazioni su tali procedure siano complete e facilmente accessibili, nel rispetto del diritto dell'Unione;

- c) migliorare gli orientamenti e le raccomandazioni, anche in materia di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al fine di ridurre i rischi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, nonché intensificare l'azione nel settore della responsabilità ambientale e le risposte ai casi di non conformità e rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'attività di contrasto nel settore della criminalità ambientale come previsto dalla pertinente normativa dell'Unione, ad esempio la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾;
- d) rafforzare l'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche, in particolare:
- i) integrando gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 come pure, ove del caso, gli OSS in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale, così come nei pertinenti accordi internazionali conclusi dall'Unione dopo il 2 maggio 2022, al fine di garantire che tali strategie, iniziative legislative e non legislative, programmi, investimenti, progetti e accordi internazionali e la loro attuazione siano coerenti con il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, vi contribuiscano, ove del caso, e non lo compromettano;
 - ii) massimizzando i benefici derivanti dall'attuazione delle direttive 2011/92/UE ⁽¹⁴⁾ e 2001/42/CE ⁽¹⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - iii) controllando in modo sistematico e, se del caso, valutando le sinergie e i possibili compromessi tra obiettivi ambientali, sociali ed economici per tutte le iniziative, al fine di assicurare che il benessere delle persone, in particolare le loro esigenze di godere di un ambiente sano, aria pulita e prodotti alimentari accessibili, anche da un punto di vista economico, e di alta qualità, acqua, energia, alloggi, infrastrutture verdi e mobilità siano soddisfatte in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;
 - iv) adottando un approccio basato sul principio «privilegiare la sostenibilità», anche integrando, se del caso, gli OSS negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio, nonché razionalizzando e rendendo operativo il principio del «non nuocere»;
 - v) valutando regolarmente le politiche esistenti e proponendo, se del caso, nuove normative sulla base, ove pertinente, di valutazioni d'impatto che si fondino su ampie consultazioni trasparenti — che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare — e tengano in piena considerazione l'intera gamma degli effetti immediati e a lungo termine sull'ambiente e sul clima nell'ambito di un'analisi integrata degli impatti economici, sociali e ambientali, compresi gli effetti cumulativi nonché i costi degli interventi e dell'assenza di interventi;
 - vi) presentando, entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica da parte della Commissione, un resoconto dettagliato sulle risposte dei portatori di interessi alla consultazione, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi;
- e) elaborare un quadro di valutazione sintetico e una serie di indicatori che misurino «andando oltre il PIL», sulla base, tra l'altro, di una consultazione mirata di tutti i portatori di interessi e di una relazione che individui le interconnessioni tra le serie di indicatori esistenti, i quadri di monitoraggio e i processi a livello dell'Unione di misurazione dei progressi sociali, economici e ambientali e che proponga azioni su come razionalizzare i quadri di controllo e le serie di indicatori esistenti;
- f) assicurare che le disuguaglianze sociali derivanti dagli impatti e dalle politiche in materia di clima e ambiente siano ridotte al minimo e che le misure adottate per proteggere l'ambiente e il clima siano attuate in modo socialmente equo e inclusivo;
- g) integrare la dimensione di genere in tutte le politiche in materia di clima e ambiente, anche attraverso l'inclusione di una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche;

⁽¹³⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

- h) rafforzare gli incentivi a favore dell'ambiente nonché eliminare gradualmente e senza ritardo i sussidi nocivi per l'ambiente, in particolare i sussidi per i combustibili fossili, a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, in particolare mediante:
 - i) un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nell'eliminazione graduale dei sussidi per i combustibili fossili sulla base di una metodologia concordata;
 - ii) la fissazione di un termine per l'eliminazione graduale dei sussidi per i combustibili fossili, in linea con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C;
 - iii) una metodologia che sia elaborata dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro il 2023, per individuare altri sussidi nocivi per l'ambiente; sulla base di tale metodologia, gli Stati membri individuano altri sussidi nocivi per l'ambiente e riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ad essi, consentendo a quest'ultima di presentare una relazione sul livello e sul tipo di sussidio nell'Unione e sui progressi compiuti nella loro graduale eliminazione;
- i) integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e contribuire a raggiungere l'ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % di tale spesa annuale nel 2026 e nel 2027, con un monitoraggio di tali spese attraverso una metodologia efficace, trasparente ed esaustiva, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità;
- j) assicurare un'efficace integrazione degli aspetti climatici e della biodiversità e la relativa verifica nel bilancio dell'Unione nonché la coerenza tra i finanziamenti per il clima e quelli per la biodiversità;
- k) promuovere la corretta gestione delle sostanze chimiche a livello internazionale, favorendo nel contempo la graduale eliminazione a livello mondiale delle sostanze che non sono autorizzate nell'Unione;
- l) sostituire rapidamente le sostanze che destano preoccupazione, tra cui le sostanze estremamente preoccupanti, gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, i neurotossici e gli immunotossici, nonché affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, delle nanoforme di sostanze e dell'esposizione alle sostanze chimiche pericolose derivanti dai prodotti, valutandone l'impatto sulla salute e sull'ambiente, compresi il clima e la biodiversità, promuovendo nel contempo sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione e intensificando e coordinando gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la convalida di alternative alla sperimentazione animale;
- m) contrastare il degrado del suolo e garantirne la protezione e l'uso sostenibile, anche mediante un'apposita proposta legislativa sulla salute dei suoli entro il 2023;
- n) trasformare il sistema alimentare dell'Unione affinché contribuisca, tra l'altro, a proteggere e ripristinare la biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione e garantisca un elevato livello di benessere degli animali, assicurando nel contempo una transizione giusta per i portatori di interessi;
- o) riconoscere in maniera olistica le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l'ambiente attraverso l'integrazione dell'approccio «One Health» nell'elaborazione delle politiche;
- p) progredire verso il riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile a livello internazionale;
- q) sfruttare appieno gli approcci ecosistemici e le infrastrutture verdi, comprese soluzioni basate sulla natura favorevoli alla biodiversità, garantendo nel contempo che la loro attuazione ripristini la biodiversità e rafforzi l'integrità e la connettività degli ecosistemi, presenti chiari benefici collaterali per la società, imponga il pieno coinvolgimento e il pieno consenso delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e non sostituisca o comprometta le misure adottate per proteggere la biodiversità o ridurre le emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione;
- r) utilizzare gli strumenti e le metodologie esistenti e migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, gli strumenti di valutazione e gli indicatori misurabili per le soluzioni basate sulla natura;
- s) ridurre in maniera significativa e il prima possibile l'impronta dei materiali e l'impronta dei consumi dell'Unione affinché non superino i limiti del pianeta, anche attraverso l'introduzione di obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, se del caso;

- t) integrare efficacemente gli OSS nonché gli obiettivi climatici e ambientali nel semestre europeo di governance economica, fatto salvo il suo scopo originario, incluso nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
- u) mobilitare risorse e garantire sufficienti investimenti sostenibili pubblici e privati, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell'Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale, in linea con l'agenda politica per la finanza sostenibile dell'Unione;
- v) fare il miglior uso possibile della tassazione ambientale, degli strumenti di mercato e degli strumenti di finanziamento e di bilancio verdi, anche di quelli necessari a garantire una transizione socialmente equa, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo e nell'applicazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale;
- w) assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale a livello unionale, nazionale, regionale e locale si basino sulle migliori conoscenze scientifiche e tecnologie disponibili e rafforzare la base di conoscenze ambientali, comprese le conoscenze autoctone e locali, e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l'innovazione, la promozione delle competenze verdi, la formazione e la riqualificazione e l'ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;
- x) sviluppare e consolidare la base di conoscenze, tra l'altro, sui requisiti per un cambiamento sistemico, su come passare da un approccio strategico compartimentato e settoriale a un approccio sistemico alla coerenza delle politiche, nonché sulla capacità dei diversi ecosistemi di fungere da pozzi e stock di gas a effetto serra;
- y) sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali, anche mediante la fornitura di dati in tempo reale, ove possibile, e informazioni sullo stato degli ecosistemi, intensificando gli sforzi atti a ridurre al minimo l'impronta ambientale di tali tecnologie, e garantire la trasparenza, l'autenticità, l'interoperabilità e l'accessibilità pubblica di tali dati e informazioni;
- z) colmare le lacune nelle serie di indicatori pertinenti e ottimizzarle, come quelle relative al cambiamento sistemico, ai limiti del pianeta e alle impronte di produzione e consumo dell'Unione, nonché quelle che riguardano l'interfaccia tra fattori ambientali e socioeconomici, come le disuguaglianze derivanti dai cambiamenti ambientali, garantendo nel contempo che le serie di indicatori siano comparabili a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche;
- aa) mobilitare un ampio sostegno da parte della società civile, collaborando con le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, le parti sociali, i cittadini, le comunità e altri portatori di interessi;
- ab) sensibilizzare in merito all'importanza di conseguire gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 e rafforzare la capacità dei cittadini di agire promuovendo, tra l'altro, il dibattito e la comunicazione a tutti i livelli, l'educazione ambientale lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione civica e l'azione di tipo partecipativo;
- ac) contribuire ad aiutare la società civile, le autorità pubbliche, i cittadini e le comunità, le parti sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali, valutarne l'impatto e adottare misure per prevenirli, mitigarli e adattarvisi, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze, incoraggiando tra l'altro l'osservazione e la comunicazione da parte dei cittadini delle questioni ambientali e delle lacune di conformità, compresa la promozione delle buone pratiche della scienza dei cittadini ricorrendo alle tecnologie digitali;
- ad) incoraggiare la cooperazione nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie, politiche o normative connesse all'8° PAA e garantire la piena partecipazione delle autorità regionali e locali nelle aree urbane e rurali, comprese le regioni ultraperiferiche, in tutte le dimensioni della definizione delle politiche ambientali attraverso un approccio collaborativo e multilivello e assicurare che le comunità regionali e locali dispongano di risorse adeguate per l'attuazione sul campo;
- ae) rafforzare la cooperazione tra tutte le istituzioni dell'Unione nell'ambito della politica in materia di clima e ambiente, anche tra la Commissione e il Comitato delle regioni nel quadro della cooperazione rafforzata, ed esaminare come migliorare il dialogo e lo scambio di informazioni;
- af) applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione di Aarhus a livello sia dell'Unione che degli Stati membri;

- ag) rendere pubblici, facilmente accessibili e comprensibili i dati e gli elementi concreti connessi all'attuazione dell'8° PAA, fatte salve le disposizioni sulla riservatezza nella legislazione settoriale;
- ah) sostenere l'adozione a livello mondiale degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, garantendo coerenza tra l'approccio interno ed esterno e un'azione coordinata, in particolare:
- i) impegnandosi con i paesi terzi in materia di azione per il clima e l'ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose almeno quanto quelle dell'Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano pienamente conformi ai requisiti dell'Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, anche per quanto riguarda l'arresto della deforestazione e del degrado del suolo;
 - ii) favorendo una governance societaria sostenibile, anche attraverso la fissazione di requisiti vincolanti in materia di dovere di diligenza a livello dell'Unione, e promuovendo l'adozione di un comportamento responsabile delle imprese nelle politiche esterne dell'Unione, anche nella politica commerciale;
 - iii) consolidando la cooperazione con i governi, le imprese, le parti sociali e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell'ambiente e del clima e promuovendo la cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici, anche nell'ambito del G7 e del G20;
 - iv) dimostrando la propria leadership nei consessi internazionali, anche attraverso la realizzazione, da parte dell'Unione, degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica, della convenzione sulla lotta contro la desertificazione e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente, in particolare attraverso il rafforzamento della loro attuazione e il sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto, anche aumentando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;
 - v) rafforzando la governance ambientale internazionale colmando le lacune rimanenti e consolidando il rispetto e l'applicazione dei principi internazionali riconosciuti in materia di ambiente;
 - vi) garantendo che l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Quadro di monitoraggio e governance

1. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), fatta salva la loro indipendenza, monitora, valuta e riferisce su base annuale in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all'articolo 3, nonché dell'obiettivo generale di generare un cambiamento sistemico. Le informazioni risultanti da tale monitoraggio, valutazione e comunicazione sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
2. Il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione di cui al paragrafo 1 mirano a facilitare la comunicazione politica strategica ad alto livello. A seguito di un processo di consultazione di tutti i portatori di interessi, la Commissione, entro il 2 maggio 2022, presenta un quadro di monitoraggio, basato su un numero limitato di indicatori chiave, che comprendono, ove disponibili, indicatori sistemici riguardanti, tra l'altro, il nesso ambiente-società e ambiente-economia. L'elenco degli indicatori chiave rimane stabile per garantire l'assunzione di responsabilità. Esso è tuttavia aggiornato, se del caso, per tener conto dei più recenti sviluppi in termini di politiche e indicatori.
3. L'attività di monitoraggio e valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori e si basa sui dati disponibili negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare dati e indicatori prodotti dall'AEA e dal sistema statistico europeo, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Essa è coerente con gli altri quadri ed esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica e li lascia impregiudicati. Essa si basa su una metodologia che consente, ove possibile, di misurare la distanza dagli obiettivi stabiliti rispetto agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 e agli indicatori chiave selezionati.

4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto e procedono ogni anno a uno scambio di opinioni sulla valutazione di cui al paragrafo 1, nonché sulle azioni intraprese e sulle eventuali azioni future.

5. L'AEA e l'ECHA sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati, degli indicatori e delle conoscenze, in particolare procedendo a:

- a) raccogliere, trattare e comunicare dati ed elementi di prova con moderni strumenti digitali, migliorando nel contempo le metodologie per la raccolta e il trattamento dei dati e per lo sviluppo di indicatori armonizzati;
- b) rafforzare e fornire sostegno alla ricerca di base, alla mappatura e al monitoraggio;
- c) colmare le lacune nei dati di monitoraggio, insieme agli Stati membri e tenendo conto della necessità di un cambiamento sistemico;
- d) realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione, anche proponendo raccomandazioni volte a migliorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi;
- e) integrare i dati sull'impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati e servizi disponibili, come quelli forniti da Copernicus;
- f) contribuire a colmare le lacune critiche in termini di conoscenze sui punti di non ritorno sotto il profilo ecologico, pur tenendo conto delle differenze geografiche ed ecologiche tra le regioni;
- g) sviluppare strumenti quantitativi e qualitativi, tra cui previsioni e modelli, che potrebbero fornire, tra l'altro, informazioni sui potenziali impatti futuri a livello di sistema delle politiche relative all'ambiente e al clima e sulla «distanza dagli obiettivi»;
- h) migliorare ulteriormente la disponibilità e l'interoperabilità dei dati e l'accesso a questi ultimi attraverso i programmi dell'Unione;
- i) assicurare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità.

6. La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell'AEA e dell'ECHA nonché, all'occorrenza, di altri organismi e agenzie dell'UE, di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 5

Riesame intermedio

1. Entro il 31 marzo 2024 la Commissione effettua un riesame intermedio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi tematici prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, tenendo conto dello stato delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all'articolo 3, nonché dei progressi compiuti nel monitoraggio e nella valutazione dei cambiamenti sistemici. La Commissione propone, se del caso, modifiche alla serie di indicatori chiave di cui all'articolo 4, paragrafo 2, alla luce dell'esito del riesame intermedio. Il riesame intermedio si basa sulle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e su qualsiasi altro risultato pertinente. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul riesame intermedio.

2. Alla luce del riesame intermedio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, delle possibili risposte del Parlamento europeo e del Consiglio a tale riesame, di altri sviluppi politici pertinenti nonché dell'ultima relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato e le prospettive dell'ambiente in Europa, al fine di conseguire gli obiettivi tematici prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta ad aggiungere un allegato all'8° PAA per il periodo successivo al 2025, contenente un elenco di azioni ai fini del conseguimento di tali obiettivi, nonché un calendario per ciascuna di tali azioni.

Articolo 6

Valutazione

Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell'8° PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, seguita, se opportuno, da una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente entro il 31 dicembre 2029.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/592 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2023.
- (3) Tre persone designate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sono decedute e le relative voci dovrebbero essere cancellate da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 25 persone figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1») è così modificato:

- 1) le voci n. 27 (relativa a ZARGAR Ahmad), n. 38 (relativa a FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) e n. 41 (relativa a HEJAZI Mohammad) nell'elenco intitolato «Persone» sono cancellate;
- 2) le voci relative alle 25 persone che seguono sono sostituite dalle seguenti:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	AHMADI- MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1961 Sesso: maschile	Direttore dell'Università e dell'Istituto superiore di ricerca in materia di difesa nazionale dal 20 settembre 2021. Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Capo della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all'inizio del 2015. Inoltre, capo della polizia Criminalità informatica iraniana (nell'elenco UE) dal gennaio 2011 fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009. Ex capo del quartier generale iraniano a sostegno del popolo yemenita.	12.4.2011
20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)	Sesso: maschile	Giudice della Corte suprema dal novembre 2020. Ex capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ritenuto anche responsabile delle condanne di membri della comunità bahàì. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti e attivisti sociali e politici.	12.4.2011
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hosseini	Luogo di nascita: Ejiyeh (Iran) Data di nascita: all'incirca 1956 Sesso: maschile	Capo della magistratura dal luglio 2021. Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 al 2014. Ex vicecapo della magistratura (dal 2014 al luglio 2021) e portavoce della magistratura (2010-2019). Ministro dell'intelligence dal 2005 al 2009. Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.	12.4.2011
22.	MORTAZAVI Said (alias MORTAZAVI Saeed)	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) Data di nascita: 1967 Sesso: maschile	Capo del sistema di welfare dal 2011 al 2013. Procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In qualità di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre detenuti su suo ordine dopo le elezioni.	12.4.2011

			Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009. Condannato a una pena detentiva nel 2017 e rilasciato nel settembre 2019. Nell'agosto 2021 la Corte suprema iraniana ha emesso una sentenza che sosteneva appieno Said Mortazavi, annullando la sua precedente condanna a due anni di reclusione.	
25.	SALAVATI Abdolghassem	Sesso: maschile	Giudice presso il tribunale speciale per i reati finanziari, sezione 4, dal 2019. Ex capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i "processi farsa" dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti. Nel 2018 è emerso che ha continuato a infliggere condanne analoghe senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011
28.	YASAGHI Ali-Akbar	Sesso: maschile	Giudice della Corte suprema, a capo della 13ª sezione. Viceamministratore delegato della fondazione Setad-e Dieh. Presidente del tribunale rivoluzionario di Mashhad (2001-2011). I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa (fino a 550 sentenze tra l'estate 2009 e l'estate 2011), le condanne a morte sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011
30.	ESMAILI Gholam-Hossein (alias ESMAILI Gholam Hossein)	Sesso: maschile	Capo di stato maggiore del presidente iraniano Raisi dall'agosto 2021. Portavoce giudiziario dall'aprile 2019 al luglio 2021. Ex capo della magistratura di Teheran. Ex capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice nella detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud	Sesso: maschile	Membro del parlamento (dal febbraio 2020) e presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e gli affari esteri. Ex consigliere presso l'Alto Consiglio per i diritti umani dell'Iran (fino al 2019). Ex segretario dell'Alto Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. In qualità di presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, era incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici. Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi: il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica. Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.	10.10.2011

			Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.	
35.	AKHARIAN Hassan	Sesso: maschile	Capo del reparto 5 e responsabile dell'isolamento nella prigione Rajae Shahr inserita nell'elenco dell'UE dal 2015; Ex responsabile del reparto 1 della prigione Rajae Shahr, Karadj, fino al luglio 2010. Diversi ex detenuti hanno denunciato che egli ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione Rajae Shahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato. Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di maltrattamento e di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand. Nel periodo in cui Akharian ha ricoperto tale incarico è stato riportato almeno un caso di maltrattamenti e morte di un detenuto, Mohsen Beikvand, deceduto nel settembre 2010. Altri prigionieri, ritenuti credibili, sostengono che sia stato ucciso su ordine di Hassan Akharian.	10.10.2011
36.	AVAE Seyyed Ali-Reza (alias AVAE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 20.5.1956 Sesso: maschile	Ministro della Giustizia fino al 25 agosto 2021. Ex direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino al luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e un elevato numero di esecuzioni.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1983 Sesso: maschile	Capo del cibergruppo "Ashiyaneh" legato al regime iraniano. Il team "Ashiyaneh Digital Security", fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di vasti attacchi informatici contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. L'operato dell'organizzazione "Ashiyaneh" di Kamalian ha favorito la repressione a opera del regime nei confronti dell'opposizione, sfociata in numerose violazioni gravi dei diritti umani nel 2009. Sia Kamalian che il cibergruppo "Ashiyaneh" hanno proseguito le loro attività almeno fino al dicembre 2021.	10.10.2011
47.	KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)	Luogo di nascita: Tabriz (Iran) Data di nascita: 1963 Sesso: maschile	Capo della magistratura nella provincia dell'Azerbaigian orientale. Ex procuratore di Tabriz dal 2010 al 2019. È stato coinvolto nel caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e ha partecipato a gravi violazioni del diritto a un processo equo.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1969 Sesso: maschile	Sindaco di Eslamshahr fino al 2020. Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
55.	ZEBHI Hossein	Sesso: maschile	Primo viceconsigliere della magistratura e giudice della Corte suprema (capo della sezione 41 della Corte suprema, che si occupa in particolare di reati in materia di sicurezza e di droga). Vice procuratore generale dell'Iran (2007-2015). In tale veste è stato responsabile dei procedimenti giudiziari, promossi a seguito delle manifestazioni di protesta post-elettorali del 2009, che si sono svolti in violazione dei diritti umani. Sempre in tale veste ha tollerato pene eccessive per reati di droga.	10.10.2011

56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem	Sesso: maschile	Capo della corte di giustizia amministrativa fino all'aprile 2021. È stato complice della repressione di manifestanti pacifici nel 2009 in veste di capo della sezione giudiziaria delle forze armate.	10.10.2011
60.	HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyyed, Sayyed e Sayyid)	Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman (Iran) Data di nascita: 23.7.1961 Sesso: maschile	Vicepresidente per gli affari parlamentari durante la presidenza di Raisi dall'agosto 2021. Ex consigliere del presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce di YEKTA, una fazione politica intransigente. Ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex membro dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.	10.10.2011
62.	ZARGHAMI Ezzatollah	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 22.7.1959 Sesso: maschile	Ministro della cultura, dell'artigianato e del turismo dal 25 agosto 2021. Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio e del Consiglio della rivoluzione culturale dal 2014. Ex direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" nell'agosto 2009 e nel dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.	23.3.2012
64.	KAZEMI Toraj	Sesso: maschile	Capo della divisione Grande Teheran della polizia Criminalità informatica designata dall'UE fino al giugno 2020. In tale veste ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su internet e nuocere ai siti "pericolosi".	23.3.2012
65.	LARIJANI Sadeq	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: 1960 o agosto 1961 Sesso: maschile	Capo del Consiglio per la determinazione delle scelte dal 29 dicembre 2018. Ex membro del Consiglio dei guardiani (fino al settembre 2021). Ex capo della magistratura (2009-2019). Al capo della magistratura spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e tazer (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l'amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione, esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, per esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha pertanto contribuito a un elevato numero di esecuzioni e ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un processo equo nei procedimenti giudiziari iraniani.	23.3.2012
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran) Data di nascita: 1967 Sesso: maschile	Dal 5 settembre 2021, vicepresidente per gli affari amministrativi dell'Iran e capo dell'ufficio presidenziale. Capo del ramo immobiliare della Fondazione Mostazafan, che era amministrata direttamente dalla Guida suprema Khamenei, dal 16 settembre 2019 al settembre 2021. Direttore della succursale di Teheran della fondazione Astan Qods Razavi fino al novembre 2019. Ex sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashhad, dove vengono svolte regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell'interno per gli affari politici, nominato nel 2009. In tale veste si è reso responsabile di aver guidato la repressione di coloro che avevano rivendicato i propri diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.	23.3.2012

74.	REZVANMA-NESH Ali	Sesso: maschile	Viceprocuratore nella provincia di Karaj, regione di Alborz nel periodo 2010-2016. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minorenne.	23.3.2012
79.	RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf	Sesso: maschile	Vicedirettore per la salute, la rieducazione e l'istruzione delle prigioni di Teheran. Ex capo della prigione di Evin (2012-2015). Durante il suo mandato, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.	12.3.2013
80.	KLASATI Morteza	Sesso: maschile	Giudice della sezione 54 del tribunale rivoluzionario di Teheran e del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 4, ha condannato alla pena capitale quattro prigionieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre fratelli) e Ali Sharifi. Sono stati arrestati, torturati e impiccati senza giusto processo. Questi casi e l'assenza di un giusto processo sono stati segnalati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran in una relazione del 13 settembre 2012 e dal segretario generale dell'ONU nella relazione sull'Iran del 22 agosto 2012.	12.3.2013
83.	JAFARI Asadollah	Sesso: maschile	Attualmente procuratore generale di Esfahan. In tale posizione, ha ordinato reazioni violente nei confronti di manifestanti che sono scesi in strada nel novembre 2021 per protestare contro la carenza d'acqua. Secondo alcune relazioni, Jafari ha annunciato la creazione di un ufficio speciale per indagare sui manifestanti arrestati. In qualità di ex procuratore della provincia di Mazandaran, Jafari ha raccomandato di imporre la pena di morte nei casi da lui perseguiti, che sono sfociati in numerose esecuzioni, anche pubbliche, e in situazioni nelle quali l'imposizione della pena di morte è contraria ai diritti umani internazionali, tra l'altro in quanto pena sproporzionata ed eccessiva. Jafari si è reso altresì responsabile di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti bahàì, dall'arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione dei servizi di intelligence.	12.3.2013
95.	VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)	Luogo di nascita: Sari, provincia di Mazandaran (Iran) Data di nascita: 1352 (anno iraniano), 1972 o 1973 (calendario occidentale) Sesso: femminile Carica: ex governatrice di Shahr-e Qods e capo del consiglio municipale per la sicurezza.	In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza dal settembre 2019 fino al novembre 2021, ha ordinato alla polizia e ad altre forze armate di utilizzare mezzi letali durante le proteste del novembre 2019, causando la morte o il ferimento di manifestanti disarmati e altri civili. In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza Leyla Vaseghi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	12.4.2021».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/593 DELLA COMMISSIONE**del 1° marzo 2022****relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'olio essenziale di litsea era stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'olio essenziale di litsea destinato a tutte le specie animali.
- (4) Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Il richiedente ha chiesto di autorizzare l'utilizzo dell'olio essenziale di litsea anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'uso dell'olio essenziale di litsea nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
- (6) Nel parere del 5 maggio 2021 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'olio essenziale di litsea non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'olio essenziale di litsea dovrebbe essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2021; 19(6):6623.

- (7) Dato che l'olio essenziale di litsea è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari, l'Autorità ha altresì concluso che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) La valutazione dell'olio essenziale di litsea dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (10) Il fatto che l'olio essenziale di litsea non sia autorizzato come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 2 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 2 maggio 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 maggio 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 2 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 maggio 2024 conformemente alle norme applicabili prima del 2 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti									
2b491-eo	—	Olio essenziale di litsea	<i>Composizione dell'additivo</i> Olio essenziale ottenuto dai frutti di <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. in forma liquida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Olio essenziale ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore dai frutti di <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ . Geraniale: 36-45 % Nerale: 25-35 % Limonene: 9-15 % Linalolo: 0,4-3 % Geraniolo: 1-4 % Numero CAS: 68855-99-2 Numero EINECS: 290-018-7 Numero FEMA: 3846 Numero CoE: 491	Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/Capri Equini Conigli	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — polli da ingrasso: 11 mg; — galline ovaiole: 16 mg; — tacchini da ingrasso: 14 mg; — suini da ingrasso: 23 mg; — suinetti: 19 mg; — scrofe in lattazione: 28 mg; — vitelli (sostituti del latte): 48 mg;	2 maggio 2032

			<i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per l'individuazione del marcatore fitochimico <i>Nerale</i> nell'additivo per mangimi o in miscela di sostanze aromatizzanti: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali				— bovini da ingrasso, ovini, caprini ed equini: 43 mg; — vacche da latte: 28 mg; — conigli: 17 mg; — salmonidi: 47 mg; — cani: 50 mg; — gatti: 8,5 mg; — pesci ornamentali: 125 mg». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie guanti e occhiali di sicurezza.	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/594 DELLA COMMISSIONE**del 8 aprile 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ⁽²⁾ istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (2) I vettori aerei certificati dall'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») non sono inclusi nell'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione del vettore aereo *SKOL Airline LLC*, che è stato aggiunto all'allegato A dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Alcuni Stati membri dell'Unione europea («UE») e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni che possono essere utili nel contesto dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. Le informazioni fornite sono state debitamente prese in considerazione dalla Commissione nel decidere se fosse opportuno aggiornare l'elenco.
- (4) In virtù dell'accordo concluso nel 1999 tra le Bermuda e la Russia sull'attuazione dell'articolo 83 bis della convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») per quanto riguarda gli aeromobili del registro delle Bermuda operati da vettori aerei certificati dalla FATA, relativo al trasferimento di una serie di funzioni e doveri di supervisione regolamentare di cui agli annessi 1, 2 e 6 della convenzione di Chicago, il 14 marzo 2022 l'autorità per l'aviazione civile delle Bermuda («BCAA») ha informato la FATA mediante l'avviso generale GEN-01-2022 che i certificati di aeronavigabilità di tutti gli aeromobili a noleggio immatricolati nelle Bermuda e operati da vettori aerei certificati dalla FATA sarebbero stati sospesi con effetto a decorrere dal 12 marzo 2022 alle 23.59 UTC, sulla base della constatazione che il mantenimento dell'aeronavigabilità di tali aeromobili non può più essere garantito.
- (5) In virtù dell'accordo concluso nel 2002 tra l'Irlanda e la Russia sull'attuazione dell'articolo 83 bis della convenzione di Chicago per quanto riguarda gli aeromobili del registro irlandese operati da vettori aerei certificati dalla FATA, relativo al trasferimento di una serie di funzioni e doveri di supervisione regolamentare di cui agli annessi 1, 2 e 6 della convenzione di Chicago, il 15 marzo 2022 l'autorità irlandese per l'aviazione («IAA») ha emesso l'avviso aeronautico A.114 con il quale ha reso nota la cessazione della validità di tutti i certificati di aeronavigabilità degli aeromobili operati da vettori aerei certificati dalla FATA, con effetto a decorrere dalla data di tale avviso, sulla base della constatazione che l'aeronavigabilità di tali aeromobili non può più essere garantita.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31).

- (6) Nonostante tali decisioni della BCAA e dell'IAA, che agiscono in qualità di autorità competenti degli Stati di immatricolazione, alcuni degli aeromobili in questione continuano ad essere operati da vettori aerei certificati dalla FATA, sia all'interno della Russia che verso determinati altri paesi terzi. Con il bollettino elettronico 2022/12 dell'11 marzo 2022 l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») ha ricordato che tale pratica costituisce una violazione diretta degli articoli 29 e 31 della convenzione di Chicago. In base a tale bollettino elettronico la FATA, nella sua qualità di autorità incaricata di garantire la conformità dei vettori aerei certificati dalla Russia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, non avrebbe dovuto consentire che tali operazioni avessero luogo. I vettori aerei certificati dalla FATA che operano tali voli con gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5 lo hanno fatto consapevolmente in violazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza, in particolare l'annesso 6, parte I, capitolo 5, norma 5.2.3 dell'ICAO in base alla quale un velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto nel suo certificato di aeronavigabilità e nell'ambito dei limiti operativi approvati contenuti nel manuale di volo, fermo restando che tale certificato di aeronavigabilità è rilasciato dallo Stato di immatricolazione.
- (7) A ciò va aggiunto che un alto numero di tali aeromobili è stato iscritto nel registro aeronautico russo senza il consenso dei proprietari e senza la conseguente collaborazione della BCAA o dell'IAA in materia di sicurezza. Come indicato anche nel bollettino elettronico dell'ICAO di cui al considerando 6, tale pratica costituisce una violazione degli articoli 17 e 18 della convenzione di Chicago.
- (8) Il 18 marzo 2022 l'ICAO ha pubblicato la lettera agli Stati AN 3/1.1-22/41 in cui ricorda a tutti gli Stati contraenti della convenzione di Chicago le responsabilità e gli obblighi di supervisione derivanti da tale convenzione e dai relativi annessi per quanto attiene all'adeguata esecuzione della supervisione della sicurezza.
- (9) Il 18 marzo 2022 la Russia ha annunciato alle Bermuda che avrebbe sospeso l'accordo sull'articolo 83 bis di cui al considerando 4 con effetto immediato. Di conseguenza, in conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dell'aviazione civile, ogni responsabilità in materia di supervisione regolamentare precedentemente trasferita alla Russia in virtù di tale accordo torna a spettare alle Bermuda in quanto Stato di immatricolazione.
- (10) In violazione delle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile, la FATA ha conservato le responsabilità in materia di supervisione regolamentare trasferite, di cui ai considerando 4 e 5, e ha assunto senza alcun coordinamento con le Bermuda e l'Irlanda, in quanto Stati di immatricolazione, le funzioni e i doveri di regolamentazione di cui all'annesso 8 della convenzione di Chicago. Non vi sono prove verificabili per concludere che la FATA abbia sviluppato la necessaria capacità di supervisione della sicurezza per adempiere adeguatamente a una responsabilità così estesa in materia di supervisione con un così breve preavviso e su un numero così elevato di aeromobili.
- (11) Il 21 marzo 2022, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006 ⁽⁴⁾, la Commissione ha informato la FATA delle sue gravi preoccupazioni in merito alla situazione in materia di supervisione della sicurezza aerea in Russia e le ha comunicato i fatti salienti e le considerazioni sui quali avrebbe potuto poggiare una decisione volta a imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati dalla FATA all'interno dell'Unione.
- (12) La Commissione ha offerto alla FATA la possibilità di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltata dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea dell'UE il 5 aprile 2022. La FATA è stata invitata a indicare entro il 1° aprile 2022 se intendesse avvalersi del suo diritto di difesa e desiderasse comparire dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
- (13) Il 21 marzo 2022 la Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in corso con la FATA nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione.
- (14) Il 31 marzo 2022, in una lettera indirizzata alla Commissione, la FATA ha comunicato che respingeva le asserzioni relative alle prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati dalla FATA, ritenendo di assolvere pienamente le responsabilità imposte agli Stati contraenti dell'ICAO. La FATA non ha tuttavia fornito prove o informazioni a sostegno delle sue dichiarazioni e non ha dimostrato in che modo assolva le responsabilità per le funzioni e i doveri regolamentari di cui all'annesso 8 della convenzione di Chicago, in particolare per quanto riguarda i vettori aerei che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

- (15) Il 1° aprile 2022 la Commissione ha osservato che la FATA non aveva indicato, come richiesto nella lettera della Commissione trasmessa alla FATA il 21 marzo 2022, se intendesse esercitare i suoi diritti di difesa, come previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (16) Il 5 aprile 2022 il comitato per la sicurezza aerea dell'UE si è riunito per discutere la situazione in materia di prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati dalla FATA e la capacità della FATA di conformarsi alle norme internazionali di sicurezza dell'aviazione. Il comitato per la sicurezza aerea dell'UE ha preso atto delle violazioni della convenzione di Chicago di cui ai considerando 6 e 7 e della violazione delle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile di cui al considerando 10. Ha inoltre preso atto della mancanza di volontà di cooperare con la Commissione e con gli Stati membri dell'UE sulla questione della capacità della FATA e dei vettori aerei che ha certificato di garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e la sicurezza operativa della flotta dei vettori aerei, compresi gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.
- (17) È stato ulteriormente esaminato anche l'impatto conseguente alle misure restrittive derivanti dal regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio ⁽⁵⁾ che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, e in particolare l'impatto operativo a breve termine di un accesso limitato agli aggiornamenti delle banche dati di navigazione e delle banche dati dei sistemi di allarme di prossimità al suolo, con un grave pregiudizio per le capacità di navigazione sicura degli aeromobili operati da vettori aerei certificati dalla FATA.
- (18) È stato preso atto del fatto che, a seguito delle misure restrittive applicabili, il supporto ingegneristico e tecnico ai vettori aerei certificati dalla FATA è oramai limitato. La mancanza di tale supporto ingegneristico e tecnico, unitamente all'aumento dell'attività di supervisione dovuto all'aggiunta di un numero significativo di nuovi aeromobili nel registro russo, farà aumentare il carico di lavoro della FATA e il bisogno di competenze, cui difficilmente si potrà far fronte nell'immediato, considerando da un lato le condizioni di cui all'accordo sull'articolo 83 in base alle quali tali attività sono state gestite in Russia fino ad ora e, dall'altro, le conseguenze delle misure restrittive applicabili.
- (19) Alla luce delle violazioni richiamate sopra e della mancanza di volontà di cooperare con la Commissione e con gli Stati membri dell'UE affrontando le questioni e le preoccupazioni specifiche sollevate dalla Commissione nella sua lettera del 21 marzo 2022, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno concluso, in linea con i criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, compreso in particolare il terzo criterio, che non vi sono prove che la FATA sia in grado di assolvere le sue responsabilità ai sensi della convenzione di Chicago e delle norme contenute nei relativi annessi per quanto riguarda i vettori aerei certificati dalla FATA che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.
- (20) Inoltre, conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare il primo criterio, i vettori aerei certificati dalla FATA che hanno operato uno o più degli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5 hanno, nel farlo, dimostrato gravi carenze in materia di sicurezza in quanto hanno consentito che fossero effettuate operazioni di volo in violazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza applicabili al trasporto aereo commerciale.
- (21) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 debba essere modificato al fine di includervi tutti i vettori aerei certificati in Russia che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati dalla FATA alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

- (23) La situazione relativa a quanto la FATA sia in grado e capace di assolvere il suo ruolo e le sue responsabilità in termini di supervisione del suo settore dell'aviazione, come pure di tutti i vettori aerei certificati in Russia, compresi in particolare i vettori aerei che operano gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5, sarà monitorata attentamente e ulteriormente analizzata dalla Commissione, assistita dall'Agenzia, ai fini di un riesame nelle prossime riunioni del comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (25) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni vengano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l'adozione.
- (26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 aprile 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
AVIOR AIRLINES	ROI-RNR-011	ROI	Venezuela
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
MED-VIEW AIRLINE	MVA/AOC/10-12/05	MEV	Nigeria
AIR ZIMBABWE (PVT)	177/04	AZW	Zimbabwe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della supervisione regolamentare, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:			Angola
AEROJET	AO-008/11-07/17 TEJ	TEJ	Angola
GUICANGO	AO-009/11-06/17 YYY	Sconosciuto	Angola
AIR JET	AO-006/11-08/18 MBC	MBC	Angola
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT	AO-015/15-06/17YYY	Sconosciuto	Angola
HELIANG	AO 007/11-08/18 YYY	Sconosciuto	Angola
SJL	AO-014/13-08/18YYY	Sconosciuto	Angola
SONAIR	AO-002/11-08/17 SOR	SOR	Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Armenia
AIRCOMPANY ARMENIA	AM AOC 065	NGT	Armenia

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

ARMENIA AIRWAYS	AM AOC 063	AMW	Armenia
ARMENIAN HELICOPTERS	AM AOC 067	KAV	Armenia
FLYONE ARMENIA	AM AOC 074		Armenia
NOVAIR	AM AOC 071	NAI	Armenia
SHIRAK AVIA	AM AOC 072	SHS	Armenia
SKYBALL	AM AOC 073	N/D	Armenia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	CG-CTA 006	TWC	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	CG-CTA 002	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	CG-CTA 001	TSG	Repubblica del Congo
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO	CG-CTA 004	Sconosciuto	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (CD) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Repubblica democratica del Congo (CD)
AIR FAST CONGO	AAC/DG/OPS-09/03	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
AIR KATANGA	AAC/DG/OPS-09/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
BUSY BEE CONGO	AAC/DG/OPS-09/04	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	AAC/DG/OPS-09/02	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
CONGO AIRWAYS	AAC/DG/OPS-09/01	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
KIN AVIA	AAC/DG/OPS-09/10	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
MALU AVIATION	AAC/DG/OPS-09/05	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
SERVE AIR CARGO	AAC/DG/OPS-09/07	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)

SWALA AVIATION	AAC/DG/OPS-09/06	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
MWANT JET	AAC/DG/OPS-09/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Eritrea
ERITREAN AIRLINES	COA n. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	COA n. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Kirghizistan
AEROSTAN	08	BSC	Kirghizistan
AIR COMPANY AIR KG	50	Sconosciuto	Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Kirghizistan
FLYSKY AIRLINES	53	FSQ	Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Kirghizistan
KAP.KG AIRCOMPANY	52	KGS	Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione regolamentare.			Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Libia
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia

AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
AL MAHA AVIATION	030/18	Sconosciuto	Libia
BERNIQ AIRWAYS	032/21	BNL	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia
GLOBAL AIR TRANSPORT	008/05	GAK	Libia
HALA AIRLINES	033/21	HTP	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
LIBYAN WINGS AIRLINES	029/15	LWA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Nepal
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Nepal
ALTITUDE AIR	085/2016	Sconosciuto	Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Nepal
SUMMIT AIR	064/2010	Sconosciuto	Nepal
HELI EVEREST	086/2016	Sconosciuto	Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	HIM	Nepal
KAILASH HELICOPTER SERVICES	087/2018	Sconosciuto	Nepal
MAKALU AIR	057A/2009	Sconosciuto	Nepal
MANANG AIR PVT	082/2014	Sconosciuto	Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Nepal
PRABHU HELICOPTERS	081/2013	Sconosciuto	Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Nepal
YETI AIRLINES	037/2004	NYT	Nepal
I seguenti vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare:			Russia
AURORA AIRLINES	486	SHU	Russia
AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD	458	TUP	Russia

IZHAVIA	479	IZA	Russia
JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"	464	SYL	Russia
JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"	498	RSJ	Russia
JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"	567	UVT	Russia
JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES	31	SBI	Russia
JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES	466	AUL	Russia
JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES	480	IAE	Russia
JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"	18	SVR	Russia
JOINT-STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY	230	DRU	Russia
JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES	452	TYA	Russia
JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"	225	RLU	Russia
JSC YAMAL AIRLINES	142	LLM	Russia
LLC "NORD WIND"	516	NWS	Russia
LLC "AIRCOMPANY IKAR"	36	KAR	Russia
POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY	562	PBD	Russia
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"	1	AFL	Russia
ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY	2	SMD	Russia
SKOL AIRLINE LLC	228	CDV	Russia
UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY	6	UTA	Russia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Sao Tomé e Principe
AFRICA'S CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della supervisione regolamentare.			Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Sudan

ALFA AIRLINES SD	54	AAJ	Sudan
BADR AIRLINES	35	BDR	Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Sudan
ELDINDER AVIATION	8	DND	Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	GNF	Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Sudan
KUSH AVIATION CO.	60	KUH	Sudan
NOVA AIRWAYS	46	NOV	Sudan
SUDAN AIRWAYS CO.	1	SUD	Sudan
SUN AIR	51	SNR	Sudan
TARCO AIR	56	TRQ	Sudan»

ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
IRAN AIR	FS100	IRA	Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.	Iran
AIR KORYO	GAC-COA/ KOR-01	KOR	Corea del Nord	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Corea del Nord»

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2022**

che modifica taluni regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6 bis, il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, lettera c), il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 11, lettera a), il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, il regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 8, il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 5, il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 15, il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia ⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 11, il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 11, il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ⁽¹³⁾, in particolare l'articolo 11, il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 10, il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁵⁾, in particolare l'articolo 31, il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ⁽¹⁶⁾, in particolare l'articolo 45, il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau ⁽¹⁷⁾, in particolare l'articolo 10, il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁸⁾, in particolare l'articolo 7, il regolamento (UE)

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.

n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁹⁾, in particolare l'articolo 13, il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽²⁰⁾, in particolare l'articolo 16, il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽²¹⁾, in particolare l'articolo 13, il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 ⁽²²⁾, in particolare l'articolo 14, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽²³⁾, in particolare l'articolo 7, il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽²⁴⁾, in particolare l'articolo 14, il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 ⁽²⁵⁾, in particolare l'articolo 19, il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi ⁽²⁶⁾, in particolare l'articolo 12, il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁷⁾, in particolare l'articolo 20, lettera a), il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati ⁽²⁸⁾, in particolare l'articolo 17, il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽²⁹⁾, in particolare l'articolo 46, lettera a), il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali ⁽³⁰⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7, il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽³¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche ⁽³²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri ⁽³³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale ⁽³⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2020/1998, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽³⁵⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano ⁽³⁶⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone ⁽³⁷⁾, in particolare l'articolo 12,

⁽¹⁹⁾ GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 70 del 11.3.2014, pag. 1.

⁽²¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽²²⁾ GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1.

⁽²³⁾ GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽²⁴⁾ GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.

⁽²⁵⁾ GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13.

⁽²⁶⁾ GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.

⁽²⁷⁾ GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

⁽²⁸⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

⁽²⁹⁾ GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

⁽³⁰⁾ GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.

⁽³¹⁾ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

⁽³²⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

⁽³³⁾ GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 1.

⁽³⁴⁾ GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3.

⁽³⁵⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.

⁽³⁶⁾ GU L 277 I del 2.8.2021, pag. 1.

⁽³⁷⁾ GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77.

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di armonizzare e aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri che figurano in certi regolamenti concernenti misure restrittive, il presente regolamento stabilisce un elenco unico contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea.
- (2) L'elenco unico degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea riportati nel presente regolamento sostituiscono gli elenchi specifici di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, al regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, al regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, al regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, al regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio e al regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, regolamenti che dovrebbero pertanto essere opportunamente modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

L'allegato II del regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

L'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

L'allegato del regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 10

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 11

L'allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 12

L'allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 13

L'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 14

L'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 15

L'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 16

L'allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 17

L'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 18

L'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 19

L'allegato II del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 20

L'allegato II del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 21

L'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 22

L'allegato II del regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 23

L'allegato I del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 24

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 25

L'allegato III del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 26

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 27

L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 28

L'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 29

L'allegato I del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 30

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 31

L'allegato III del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 32

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 33

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 34

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 35

L'allegato II del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 36

L'allegato II del regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 37

L'allegato I del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 38

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale*

*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

ALLEGATO

«BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTOGALLO

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2022/596 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ritiene che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2023.
- (3) Tre persone designate nell'allegato della decisione 2011/235/PESC sono decedute e le relative voci dovrebbero essere cancellate da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 25 persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:

- 1) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).

L'allegato della decisione 2011/235/PESC («Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 1 e 2») è così modificato:

- 1) le voci n. 27 (relativa a ZARGAR Ahmad), n. 38 (relativa a FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) e n. 41 (relativa a HEJAZI Mohammad) nell'elenco intitolato «Persone» sono cancellate;
- 2) le voci relative alle 25 persone che seguono sono sostituite dalle seguenti:

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	AHMADI- MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1961 Sesso: maschile	Direttore dell'Università e dell'Istituto superiore di ricerca in materia di difesa nazionale dal 20 settembre 2021. Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Capo della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all'inizio del 2015. Inoltre, capo della polizia Criminalità informatica iraniana (nell'elenco UE) dal gennaio 2011 fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009. Ex capo del quartier generale iraniano a sostegno del popolo yemenita.	12.4.2011
20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)	Sesso: maschile	Giudice della Corte suprema dal novembre 2020. Ex capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ritenuto anche responsabile delle condanne di membri della comunità bahàì. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti e attivisti sociali e politici.	12.4.2011
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	Luogo di nascita: Ejiyeh (Iran) Data di nascita: all'incirca 1956 Sesso: maschile	Capo della magistratura dal luglio 2021. Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 al 2014. Ex vicecapo della magistratura (dal 2014 al luglio 2021) e portavoce della magistratura (2010-2019). Ministro dell'intelligence dal 2005 al 2009. Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.	12.4.2011
22.	MORTAZAVI Said (alias MORTAZAVI Saeed)	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) Data di nascita: 1967 Sesso: maschile	Capo del sistema di welfare dal 2011 al 2013. Procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In qualità di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre detenuti su suo ordine dopo le elezioni.	12.4.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009. Condannato a una pena detentiva nel 2017 e rilasciato nel settembre 2019. Nell'agosto 2021 la Corte suprema iraniana ha emesso una sentenza che sosteneva appieno Said Mortazavi, annullando la sua precedente condanna a due anni di reclusione.	
25.	SALAVATI Abdolghassem	Sesso: maschile	Giudice presso il tribunale speciale per i reati finanziari, sezione 4, dal 2019. Ex capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i "processi farsa" dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti. Nel 2018 è emerso che ha continuato a infliggere condanne analoghe senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011
28.	YASAGHI Ali-Akbar	Sesso: maschile	Giudice della Corte suprema, a capo della 13ª sezione. Viceamministratore delegato della fondazione Setad-e Dieh. Presidente del tribunale rivoluzionario di Mashhad (2001-2011). I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa (fino a 550 sentenze tra l'estate 2009 e l'estate 2011), le condanne a morte sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011
30.	ESMAILI Gholam-Hossein (alias ESMAILI Gholam Hossein)	Sesso: maschile	Capo di stato maggiore del presidente iraniano Raisi dall'agosto 2021. Portavoce giudiziario dall'aprile 2019 al luglio 2021. Ex capo della magistratura di Teheran. Ex capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice nella detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud	Sesso: maschile	Membro del parlamento (dal febbraio 2020) e presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e gli affari esteri. Ex consigliere presso l'Alto Consiglio per i diritti umani dell'Iran (fino al 2019). Ex segretario dell'Alto Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. In qualità di presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, era incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi: il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica. Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione. Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.	
35.	AKHARIAN Hassan	Sesso: maschile	Capo del reparto 5 e responsabile dell'isolamento nella prigione Rajaee Shahr inserita nell'elenco dell'UE dal 2015; Ex responsabile del reparto 1 della prigione Rajaee Shahr, Karadj, fino al luglio 2010. Diversi ex detenuti hanno denunciato che egli ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione Rajaee Shahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato. Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di maltrattamento e di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand. Nel periodo in cui Akharian ha ricoperto tale incarico è stato riportato almeno un caso di maltrattamenti e morte di un detenuto, Mohsen Beikvand, deceduto nel settembre 2010. Altri prigionieri, ritenuti credibili, sostengono che sia stato ucciso su ordine di Hassan Akharian.	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 20.5.1956 Sesso: maschile	Ministro della Giustizia fino al 25 agosto 2021. Ex direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino al luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e un elevato numero di esecuzioni.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1983 Sesso: maschile	Capo del cibergruppo "Ashiyaneh" legato al regime iraniano. Il team "Ashiyaneh Digital Security", fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di vasti attacchi informatici contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. L'operato dell'organizzazione "Ashiyaneh" di Kamalian ha favorito la repressione a opera del regime nei confronti dell'opposizione, sfociata in numerose violazioni gravi dei diritti umani nel 2009. Sia Kamalian che il cibergruppo "Ashiyaneh" hanno proseguito le loro attività almeno fino al dicembre 2021.	10.10.2011
47.	KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)	Luogo di nascita: Tabriz (Iran) Data di nascita: 1963 Sesso: maschile	Capo della magistratura nella provincia dell'Azerbaigian orientale. Ex procuratore di Tabriz dal 2010 al 2019. È stato coinvolto nel caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani e ha partecipato a gravi violazioni del diritto a un processo equo.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1969 Sesso: maschile	Sindaco di Eslamshahr fino al 2020. Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
55.	ZEBHI Hossein	Sesso: maschile	Primo viceconsigliere della magistratura e giudice della Corte suprema (capo della sezione 41 della Corte suprema, che si occupa in particolare di reati in materia di sicurezza e di droga). Vice procuratore generale dell'Iran (2007-2015). In tale veste è stato responsabile dei procedimenti giudiziari, promossi a seguito delle manifestazioni di protesta post-elettorali del 2009, che si sono svolte in violazione dei diritti umani. Sempre in tale veste ha tollerato pene eccessive per reati di droga.	10.10.2011
56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem	Sesso: maschile	Capo della corte di giustizia amministrativa fino all'aprile 2021. È stato complice della repressione di manifestanti pacifici nel 2009 in veste di capo della sezione giudiziaria delle forze armate.	10.10.2011
60.	HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)	Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman (Iran) Data di nascita: 23.7.1961 Sesso: maschile	Vicepresidente per gli affari parlamentari durante la presidenza di Raisi dall'agosto 2021. Ex consigliere del presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce di YEKTA, una fazione politica intransigente. Ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex membro dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.	10.10.2011
62.	ZARGHAMI Ezzatollah	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 22.7.1959 Sesso: maschile	Ministro della cultura, dell'artigianato e del turismo dal 25 agosto 2021. Membro del Consiglio supremo per il ciber spazio e del Consiglio della rivoluzione culturale dal 2014. Ex direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" nell'agosto 2009 e nel dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.	23.3.2012
64.	KAZEMI Toraj	Sesso: maschile	Capo della divisione Grande Teheran della polizia Criminalità informatica designata dall'UE fino al giugno 2020. In tale veste ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su internet e nuocere ai siti "pericolosi".	23.3.2012
65.	LARIJANI Sadeq	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: 1960 o agosto 1961 Sesso: maschile	Capo del Consiglio per la determinazione delle scelte dal 29 dicembre 2018. Ex membro del Consiglio dei guardiani (fino al settembre 2021). Ex capo della magistratura (2009-2019). Al capo della magistratura spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			(reati contro Dio) e t��zir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l'amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione, esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, per esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha pertanto contribuito a un elevato numero di esecuzioni e ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani � in carica, si � verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Sadeq Larijani � inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un processo equo nei procedimenti giudiziari iraniani.	
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran) Data di nascita: 1967 Sesso: maschile	Dal 5 settembre 2021, vicepresidente per gli affari amministrativi dell'Iran e capo dell'ufficio presidenziale. Capo del ramo immobiliare della Fondazione Mostazafan, che era amministrata direttamente dalla Guida suprema Khamenei, dal 16 settembre 2019 al settembre 2021. Direttore della succursale di Teheran della fondazione Astan Qods Razavi fino al novembre 2019. Ex sindaco della seconda citt� pi� grande dell'Iran, Mashhad, dove vengono svolte regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell'interno per gli affari politici, nominato nel 2009. In tale veste si � reso responsabile di aver guidato la repressione di coloro che avevano rivendicato i propri diritti legittimi, compresa la libert� di espressione. Successivamente � stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.	23.3.2012
74.	REZVANMA-NESH Ali	Sesso: maschile	Viceprocuratore nella provincia di Karaj, regione di Alborz nel periodo 2010-2016. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minorenne.	23.3.2012
79.	RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf	Sesso: maschile	Vicedirettore per la salute, la rieducazione e l'istruzione delle prigioni di Teheran. Ex capo della prigione di Evin (2012-2015). Durante il suo mandato, si � assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed � stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.	12.3.2013
80.	KIASATI Morteza	Sesso: maschile	Giudice della sezione 54 del tribunale rivoluzionario di Teheran e del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 4, ha condannato alla pena capitale quattro prigionieri politici arabi, Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (tre fratelli) e Ali Sharifi. Sono stati arrestati, torturati e impiccati senza giusto processo. Questi casi e l'assenza di un giusto processo sono stati segnalati dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran in una relazione del 13 settembre 2012 e dal segretario generale dell'ONU nella relazione sull'Iran del 22 agosto 2012.	12.3.2013

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
83.	JAFARI Asadollah	Sesso: maschile	Attualmente procuratore generale di Esfahan. In tale posizione, ha ordinato reazioni violente nei confronti di manifestanti che sono scesi in strada nel novembre 2021 per protestare contro la carenza d'acqua. Secondo alcune relazioni, Jafari ha annunciato la creazione di un ufficio speciale per indagare sui manifestanti arrestati. In qualità di ex procuratore della provincia di Mazandaran, Jafari ha raccomandato di imporre la pena di morte nei casi da lui perseguiti, che sono sfociati in numerose esecuzioni, anche pubbliche, e in situazioni nelle quali l'imposizione della pena di morte è contraria ai diritti umani internazionali, tra l'altro in quanto pena sproporzionata ed eccessiva. Jafari si è reso altresì responsabile di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti bahàì, dall'arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione dei servizi di intelligence.	12.3.2013
95.	VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)	Luogo di nascita: Sari, provincia di Mazandaran (Iran) Data di nascita: 1352 (anno iraniano), 1972 o 1973 (calendario occidentale) Sesso: femminile Carica: ex governatrice di Shahr-e Qods e capo del consiglio municipale per la sicurezza.	In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza dal settembre 2019 fino al novembre 2021, ha ordinato alla polizia e ad altre forze armate di utilizzare mezzi letali durante le proteste del novembre 2019, causando la morte o il ferimento di manifestanti disarmati e altri civili. In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza Leyla Vaseghi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.	12.4.2021».

DECISIONE (PESC) 2022/597 DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2022****che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM"), che al capitolo III riporta un elenco di misure da adottare sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attuando attivamente la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e sta dando effetto alle misure elencate nel capitolo III della stessa, in particolare lo sviluppo delle necessarie strutture all'interno dell'Unione.
- (3) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni e un documento dal titolo "Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori" ("Nuove linee d'azione"), secondo cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
- (4) Nelle Nuove linee d'azione il Consiglio invita le formazioni e gli organi competenti del Consiglio, la Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri a dare un seguito concreto a tale documento.
- (5) Nelle Nuove linee d'azione il Consiglio sottolinea che l'azione dell'Unione volta a contrastare la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell'Unione, pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi.
- (6) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" ("strategia dell'UE sulle SALW"). La strategia dell'UE sulle SALW sostituisce la strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni, adottata nel 2005. Le SALW illegali contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. Le armi di piccolo calibro illegali alimentano la violenza armata e la criminalità organizzata, il terrorismo e i conflitti in tutto il mondo, ostacolando gli sforzi in materia di sviluppo sostenibile e gestione delle crisi. Destabilizzano intere regioni, nonché Stati e società e aumentano l'impatto degli attentati terroristici. Ecco perché il Consiglio è impegnato a prevenire e tenere a freno il traffico illegale di SALW e relative munizioni e promuove rendicontabilità e responsabilità per quanto riguarda il loro commercio legale. La strategia dell'UE sulle SALW tiene conto dell'evoluzione del contesto di sicurezza, inclusa la minaccia del terrorismo all'interno dell'Unione e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte alla minaccia. Essa tiene conto inoltre dei principi guida della strategia globale dell'UE del 2016.

- (7) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/430/PESC ⁽¹⁾, che ha istituito la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha stabilito che l'attuazione sotto il profilo tecnico della decisione fosse realizzata dal consorzio dell'UE per la non proliferazione ("consorzio").
- (8) La scelta del consorzio quale unico beneficiario di una sovvenzione è motivata, nella fattispecie, dalla volontà dell'Unione, appoggiata dagli Stati membri, di proseguire una proficua cooperazione con la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione, che attualmente partecipa alla creazione di una cultura europea comune in materia di non proliferazione e disarmo, aiuta l'Unione a elaborare e plasmare le proprie politiche in tali settori e contribuisce ad aumentare la visibilità dell'Unione. Il consorzio, che per sua natura deve la sua esistenza all'Unione e dipende interamente dal sostegno della stessa, effettua il finanziamento del 100 % necessario in questo caso. Il consorzio non dispone di risorse finanziarie indipendenti né dell'autorità giuridica necessaria per reperire altri fondi. Il consorzio ha inoltre istituito una rete, sotto la gestione di sei gruppi di riflessione, che riunisce oltre 100 gruppi di riflessione, centri di ricerca e dipartimenti universitari, raggruppando la quasi totalità delle competenze non governative in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione, comprese entità in tutti gli Stati membri.
- (9) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/129/PESC ⁽²⁾, che ha prorogato di 3 anni la prosecuzione della promozione e del sostegno finanziario delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha affidato al consorzio l'attuazione tecnica di tale decisione.
- (10) Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/632 ⁽³⁾, che ha stabilito la proroga della durata della decisione 2014/129/PESC per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività fino al 2 luglio 2017.
- (11) Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1195 ⁽⁴⁾, che proroga il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC dal 3 luglio al 31 dicembre 2017 per consentire di organizzare, nel 2017, una conferenza annuale di primaria importanza sulla non proliferazione e il disarmo, nonché di continuare a mantenere e aggiornare la piattaforma internet del consorzio.
- (12) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/299 ⁽⁵⁾, che ha prorogato di 3 anni la prosecuzione della promozione e del sostegno finanziario delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha incaricato il consorzio dell'attuazione tecnica di tale decisione.
- (13) Il 16 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/648 ⁽⁶⁾, che proroga il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/299 fino al 17 maggio 2022 a causa delle sfide in materia di attuazione derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19,

⁽¹⁾ Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 202 del 4.8.2010, pag. 5).

⁽²⁾ Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 14).

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 46).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2021/648 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 57).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di contribuire all'attuazione rafforzata della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e della strategia dell'UE sulle SALW, fondate sui principi del multilateralismo, della prevenzione e della cooperazione efficaci con i paesi terzi, è prorogata la prosecuzione della promozione e del sostegno delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di ADM e relativi vettori all'interno delle società civili, in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici;
- b) fornire ai partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio l'opportunità di consultare la rete su questioni attinenti alla non proliferazione, al disarmo e al controllo delle esportazioni di armi e consentire ai rappresentanti degli Stati membri di partecipare alle riunioni del consorzio;
- c) costituire una base di partenza utile per l'azione svolta dall'Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione e disarmo, in particolare fornendo relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR");
- d) contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide della proliferazione e del disarmo, nonché sulla necessità di agire in cooperazione con l'Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello mondiale;
- e) contribuire allo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in materia di non proliferazione e disarmo nell'ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell'Unione e nei paesi terzi, anche rafforzando l'educazione alla non proliferazione e al disarmo, sensibilizzando le generazioni più giovani su tali questioni e promuovendo la prossima generazione di ricercatori e operatori in tale settore, in particolare le donne, e nei settori delle scienze naturali e tecniche.

2. I progetti che saranno sostenuti dall'Unione comprendono le seguenti attività specifiche:

- a) fornire gli strumenti per l'organizzazione di conferenze annuali di primaria importanza con paesi terzi e la società civile sulla non proliferazione e il disarmo al fine di discutere e identificare misure ulteriori per la lotta alla proliferazione di ADM e relativi vettori, e i correlati obiettivi del disarmo, e affrontare altresì le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illegale e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni. Le conferenze promuoveranno inoltre a livello internazionale la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e la strategia dell'UE sulle SALW, nonché il ruolo delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di riflessione dell'Unione in questo ambito, al fine di accrescere la visibilità delle politiche dell'Unione in materia e di presentare relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;
- b) fornire gli strumenti per l'organizzazione di riunioni consultive annuali tra rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, rappresentanti degli Stati membri ed esperti nella prospettiva di scambiare opinioni sulle più importanti questioni e gli sviluppi cruciali nel settore del disarmo, della non proliferazione e del controllo delle esportazioni di armi in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;
- c) fornire gli strumenti per l'organizzazione di seminari ad hoc per esperti e operatori del settore sull'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;
- d) fornire gli strumenti per elaborare e pubblicare documenti programmatici che verteranno sui temi che rientrano nel mandato del consorzio e presenteranno opzioni politiche e/o operative;
- e) fornire gli strumenti per proseguire la sensibilizzazione, l'istruzione e lo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in materia di non proliferazione e disarmo nell'ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell'Unione e nei paesi terzi attraverso:

— la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di un corso di apprendimento elettronico (e-learning) che copra tutti gli aspetti pertinenti della non proliferazione e del disarmo,

- l'istituzione di tirocini in materia di non proliferazione e disarmo per laureati o giovani diplomatici provenienti dall'Unione e da paesi terzi,
 - la prosecuzione delle attività dell'iniziativa "Young Women and Next Generation" e del relativo programma di tutoraggio,
 - l'organizzazione di visite di studio annuali a Bruxelles per i partecipanti al programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo ("Programme of Fellowships on Disarmament") al fine di promuovere e aumentare la visibilità delle politiche dell'Unione nei settori della non proliferazione, del disarmo e del controllo delle esportazioni di armi,
 - l'organizzazione di un corso di formazione finalizzato a sensibilizzare in merito ai rischi della proliferazione, compresi quelli derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, tra studenti nel settore delle scienze naturali;
- f) fornire gli strumenti per mantenere, gestire e sviluppare ulteriormente una piattaforma internet e i relativi account sulle reti sociali per facilitare i contatti, fornire un forum unico per la ricerca europea in materia di disarmo e non proliferazione, promuovere la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo, coinvolgere la comunità globale per la non proliferazione e il disarmo e promuovere le offerte educative del consorzio per quanto concerne sia le formazioni in loco che l'apprendimento elettronico.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'AR è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione sotto il profilo tecnico delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio, composto dalla Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), dal Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), dall'International Institute for Strategic Studies Europe (IISS-Europe), dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dall'Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma e dal Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP). Il consorzio svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
3. Gli Stati membri e il servizio europeo per l'azione esterna propongono priorità e temi di interesse specifico da valutare nell'ambito dei programmi di ricerca del consorzio, che saranno esaminati in documenti di lavoro e seminari, conformemente alle politiche dell'Unione.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti che riguardano le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 700 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude una convenzione di sovvenzione con il consorzio. La convenzione prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione della convenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti 6 mesi dopo la sua entrata in vigore se la predetta convenzione non è stata conclusa entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo (FASE IV) – HR(2022) 34

17 gennaio 2022

Il consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo (il "consorzio") è stato creato dal Consiglio dell'Unione europea con l'obiettivo di istituire una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti per incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e relativi vettori. Tale dialogo riguarda anche questioni attinenti alle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro (SALW). Avviato nel 2010 con decisione 2010/430/PESC del Consiglio, il progetto ha beneficiato del sostegno rinnovato dell'UE per altre due fasi nel 2014 (con decisione 2014/129/PESC del Consiglio) e nel 2018 (con decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio). L'attuazione della fase III si concluderà nel maggio 2022.

Il consorzio è attualmente composto dalla Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), dall'Istituto Affari Internazionali (IAI), dall'International Institute for Strategic Studies (IISS), dal Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) e dal Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP). Nel corso degli anni la rete si è ampliata fino a includere 104 membri tra gruppi di riflessione, centri di ricerca e dipartimenti universitari con sede in tutti gli Stati membri dell'UE e in altri sei paesi (Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito).

Il ruolo del consorzio consiste nel coordinare e promuovere la rete e nel mettere le sue competenze a disposizione dell'UE, al fine di contribuire alle discussioni dei suoi pertinenti organi sulle politiche in materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo e fornire idee, analisi e raccomandazioni. Il consorzio ha svolto questo compito attraverso una vasta gamma di attività, tra cui conferenze e riunioni internazionali, attività educative, pubblicazioni e attività di sensibilizzazione. Nel corso della fase III del progetto, la portata dei lavori del consorzio si è progressivamente ampliata per rispondere alla necessità di sviluppare maggiori capacità, consapevolezza e opportunità nel settore del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti tra la prossima generazione di operatori e accademici nonché tra i professionisti nel campo delle scienze naturali. È stata inoltre prestata particolare attenzione alla necessità di coinvolgere maggiormente le donne nel settore.

I continui sviluppi e sfide in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti rendono le attività di convocazione, ricerca e sensibilizzazione del consorzio e della rete particolarmente importanti per l'UE e i suoi Stati membri. Sulla base dei lavori svolti nelle fasi precedenti del progetto, la fase IV del consorzio, presentata nel presente documento, riflette il modo in cui le attività del consorzio possono continuare a permettere a quest'ultimo e alla rete di contribuire ai lavori dell'UE in questo importante settore.

1. Gestione generale

Nell'ambito della gestione generale, SIPRI continuerà a sorvegliare e coordinare le attività del consorzio e della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo (la "rete"), anche attraverso l'organizzazione di riunioni del comitato direttivo tra i rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), della Commissione europea e del consorzio e l'adempimento degli obblighi di informazione. Questo comprende anche il compito di ampliare ulteriormente la diversità della rete in termini di discipline accademiche, area geografica, genere ed età. La gestione generale consiste inoltre nel tempo necessario a tutti i membri del consorzio per svolgere i compiti generali di gestione (ad es. partecipare alle riunioni di coordinamento, presentare contributi al coordinatore) e nei costi di visibilità.

La fase IV (2022-2025) comprenderà altresì:

- la creazione di un comitato del programma del consorzio, composto da rappresentanti dei membri del consorzio, del SEAE e della Commissione europea, per fornire contributi sul contenuto e sull'organizzazione della conferenza annuale e di altri progetti (ad es. la riunione consultiva, la serie di pubblicazioni e i seminari ad hoc);
- sei riunioni informative orali (virtuali o in presenza) con CONOP, COARM e altri organi dell'UE, a seconda dei casi, organizzate da esperti affiliati ai membri della rete o del consorzio e su richiesta del SEAE (in precedenza realizzate nell'ambito del progetto Help Desk).

2. Descrizione dei progetti

I seguenti obiettivi sono trasversali per tutti i progetti:

- assicurare la diversità in termini di genere e area geografica in tutte le attività;
- sostenere la prossima generazione di esperti in materia di non proliferazione e disarmo.

2.1 Organizzazione di una conferenza annuale su non proliferazione e disarmo (capofila: IAI)

Obiettivo e descrizione del progetto

La conferenza annuale, con la partecipazione di esperti governativi, gruppi di riflessione indipendenti e altri esperti del mondo accademico dell'UE e degli Stati associati nonché dei paesi terzi, discuterà e individuerà misure ulteriori per la lotta alla proliferazione delle ADM e relativi vettori, e i correlati obiettivi di disarmo, e affronterà altresì le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni, nonché rischi e opportunità connessi alle tecnologie emergenti.

Nella fase IV (2022-2025) questa attività contempla l'organizzazione di una conferenza annuale all'anno. Il consorzio intende organizzare la conferenza in presenza, ma con la possibilità di trasmettere in diretta parte dell'evento o l'intero evento. Qualora continuino ad applicarsi le restrizioni di viaggio e in materia di riunioni connesse alla pandemia di COVID-19, il consorzio è pronto ad adeguare il formato dell'evento, come ha già fatto durante la fase III. Inoltre:

- una riunione della rete si terrà di persona in concomitanza con la conferenza annuale; altre riunioni virtuali della rete si terranno durante tutto l'anno;
- la riunione della prossima generazione sarà organizzata in concomitanza con la conferenza annuale, ma sarà collegata ad altre attività che coinvolgono giovani esperti (cfr. rubrica 2.6 del presente documento);
- i beneficiari del programma di affiancamento del consorzio saranno invitati a partecipare alla conferenza.

Risultati del progetto

- Mantenimento di una conferenza internazionale di primaria importanza a guida europea sulla non proliferazione e il disarmo che resterà il contesto chiave per promuovere la discussione strategica delle misure di lotta alla proliferazione delle ADM e relativi vettori e dei correlati obiettivi di disarmo per affrontare le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni;
- aumento della visibilità e della conoscenza delle politiche dell'Unione contro la proliferazione di ADM e SALW e nell'ambito dell'azione CBRN tra i funzionari dei governi, il mondo accademico e la società civile dei paesi terzi;
- promozione del ruolo e della coesione della rete e del ruolo dell'Unione in questo settore;
- consolidamento delle competenze in materia di non proliferazione e disarmo nei paesi in cui sono insufficienti, anche nei paesi terzi, sostenendo in particolare la prossima generazione;
- presentazione di raccomandazioni imperniata sull'azione, che migliorerebbero l'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e della strategia sulle SALW e costituirebbero una base di partenza utile per l'azione svolta dall'Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione e di armi convenzionali;
- aumento della consapevolezza e della conoscenza delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi in merito alle minacce connesse alle ADM e relativi vettori, ai fini di una migliore capacità di previsione.

2.2 Organizzazione di una riunione consultiva annuale su non proliferazione e disarmo (capofila: FRS)

Obiettivo e descrizione del progetto

Le riunioni consultive, con la partecipazione di rappresentanti dell'UE, degli Stati membri e dei gruppi di riflessione, affrontano le sfide, sia a breve che a medio termine, con cui deve cimentarsi l'Unione nei settori della non proliferazione e del disarmo, in particolare delle ADM e relativi vettori, delle armi convenzionali incluse le SALW, dei nuovi tipi di armi e vettori.

Nella fase IV del progetto questa attività contempla l'organizzazione di una riunione consultiva all'anno, suddivisa in due parti, ciascuna delle quali copre questioni correlate a CONOP e a COARM, e la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni. I programmi di tali eventi saranno predisposti in stretta cooperazione con il SEAE e i gruppi PESC del Consiglio competenti in materia di non proliferazione e di disarmo (CONOP) e di esportazione di armi convenzionali (COARM). Altri organi saranno consultati se del caso (ad es. la task force "Spazio" del SEAE). In particolare:

- la riunione consultiva annuale si svolgerà al massimo in due giorni, suddivisi tra le riunioni del CONOP e del COARM. Prevederà la partecipazione in presenza di un massimo di 50 persone provenienti da gruppi di riflessione europei, Stati membri dell'UE e istituzioni dell'UE specializzate nelle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle ADM e alle armi convenzionali, comprese le SALW, nonché nelle tecnologie emergenti, a ciascuna di queste due riunioni del CONOP e del COARM;
- la riunione consultiva si terrà in presenza nell'arco di due giorni per aumentare il più possibile gli scambi tra i partecipanti.

Risultati del progetto

- Scambio di informazioni e analisi sulle attuali tendenze della proliferazione tra responsabili delle politiche ed esperti del mondo accademico degli Stati membri e personale specializzato del SEAE e delle altre istituzioni dell'Unione;
- discussione su migliori modalità e strumenti da esperire per attuare le politiche dell'Unione contro la proliferazione;
- riscontri costruttivi forniti all'Unione da parte di gruppi di riflessione europei indipendenti sulle sue strategie contro la proliferazione di ADM e SALW, nonché proposte rivolte ai ricercatori da parte di operatori del settore sui temi strategici più importanti per la ricerca futura;
- individuazione di questioni pertinenti in materia di non proliferazione e disarmo per le relazioni di taglio programmatico;
- elaborazione di relazioni di taglio programmatico congiuntamente a una serie di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR impennate sull'azione.

2.3 Organizzazione di nove seminari ad hoc su non proliferazione e disarmo

Obiettivo e descrizione del progetto

I seminari ad hoc assolvono una funzione consultiva tra la rete, l'Unione e gli Stati membri, su una base ad hoc, allo scopo di affrontare eventi salienti e opzioni strategiche dell'UE, nonché di offrire alla rete, agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE la possibilità di raggiungere destinatari all'interno e all'esterno dell'Unione.

Il progetto prevede l'organizzazione di un massimo di nove seminari di esperti ad hoc, con la preparazione di una nota informativa scritta in materia. Per la fase IV:

- saranno organizzati tre seminari in presenza e sei in formato virtuale;
- nell'ambito dell'organizzazione dei seminari, l'elaborazione della nota informativa scritta ad hoc incentrata sul tema del seminario sarà affidata ad esperti competenti affiliati alla rete, al consorzio o, se necessario, ad altri istituti. Tali note saranno diffuse prima dei seminari come documento di riferimento oppure successivamente per fornire una panoramica degli elementi principali che ne sono emersi. Le note informative ad hoc saranno pubblicate sul sito web del consorzio;
- il SEAE può anche richiedere note informative individuali (in precedenza denominate "Help Desk Papers") invece di note informative scritte incentrate sul tema del seminario ad hoc.

Risultati del progetto

- Scambio di informazioni e analisi sulle attuali tendenze della proliferazione tra responsabili delle politiche ed esperti del mondo accademico degli Stati membri e personale specializzato del SEAE e delle altre istituzioni dell'Unione;
- discussione su migliori modalità e strumenti da esperire per attuare le politiche dell'Unione contro la proliferazione;
- riscontri costruttivi forniti all'Unione da parte di gruppi di riflessione indipendenti dell'Unione sulle sue strategie contro la proliferazione di ADM e SALW, nonché proposte rivolte ai gruppi di riflessione da parte di operatori del settore sui temi strategici più importanti per la ricerca futura;

- individuazione di questioni pertinenti in materia di non proliferazione e disarmo per le relazioni di taglio programmatico;
- elaborazione di relazioni di taglio programmatico congiuntamente a una serie di raccomandazioni imperniata sull'azione per i rappresentanti dell'AR. Le relazioni saranno distribuite alle istituzioni competenti dell'Unione e degli Stati membri.

2.4 Pubblicazione di 15 documenti programmatici dell'UE su non proliferazione e disarmo (capofila: SIPRI)

Obiettivo e descrizione del progetto

Il progetto mira a elaborare e pubblicare fino a 15 documenti programmatici. Tali documenti saranno commissionati dal consorzio ed elaborati, in primo luogo, dal consorzio o dalla rete, al fine di garantire una rappresentazione equilibrata e diversificata delle opinioni in termini di genere e di competenze tematiche e regionali. Ove possibile, per la serie di documenti programmatici saranno sollecitati contributi di specialisti di "prossima generazione" al fine di contribuire al loro sviluppo professionale. I documenti verteranno sui temi che rientrano nel mandato del consorzio. Ogni documento proporrà raccomandazioni/opzioni strategiche. Tutti i documenti programmatici saranno pubblicati sul sito web del consorzio.

Risultati del progetto

- Rafforzamento del dialogo politico e di sicurezza sulle misure volte a combattere la proliferazione delle ADM e relativi vettori, sul controllo degli armamenti e sul disarmo, principalmente da parte di esperti, ricercatori ed accademici;
- maggiore consapevolezza, conoscenza e comprensione nella società civile, nella rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e nei governi riguardo alle questioni concernenti le politiche dell'Unione in materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo;
- proposta di opzioni politiche e/o operative all'AR, alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri;
- elaborazione di azioni di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo a livello dell'Unione sostenuta attraverso idee, informazioni e analisi.

2.5 Promozione e rafforzamento dell'educazione alla non proliferazione e al disarmo

Il progetto comprende le seguenti attività.

2.5.1 Aggiornamento dell'infrastruttura e dei corsi di apprendimento elettronico dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo (capofila: PRIF)

Obiettivo e descrizione del progetto

L'attività sarà incentrata sulla diffusione e sull'utilizzo a livello mondiale dello strumento di apprendimento elettronico, che è stato sviluppato nel quadro delle fasi II e III. Il corso comprende attualmente 20 unità di apprendimento su tutte le questioni pertinenti in materia di non proliferazione e disarmo. Nella fase IV, tutte e 20 le unità saranno aggiornate periodicamente per fornire agli studenti i fatti e le cifre più recenti. Alla luce dei radicali mutamenti affrontati negli ultimi anni dal settore della non proliferazione e del disarmo, questa fase si concentra su un significativo aggiornamento delle 15 unità di apprendimento originarie messe a punto tra il 2014 e il 2017, in termini di: contenuti; facilità d'uso e interfaccia utente; progettazione grafica e video. Tali modifiche renderanno più facile mantenere aggiornate le unità di apprendimento.

Ancora una volta sarà dedicata particolare attenzione all'accessibilità, ossia a perfezionamenti per gli utenti con deficit visivi o uditivi. L'intelligibilità dell'intero corso sarà migliorata mediante una revisione linguistica effettuata da specialisti di lingua madre inglese. Le attività di sensibilizzazione e di sostegno costanti rivolte agli istituti didattici consentiranno di integrare facilmente l'apprendimento elettronico nei programmi di master universitari e nelle altre offerte didattiche e promuoveranno l'utilizzo a livello mondiale del corso di apprendimento elettronico.

Risultati del progetto

- Manutenzione, ottimizzazione e aggiornamento del corso di apprendimento elettronico esistente dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo al fine di coprire tutti gli aspetti pertinenti della non proliferazione e del disarmo;
- attività di sensibilizzazione e assistenza per educatori e formatori dei docenti affinché utilizzino le risorse didattiche dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo;

- attività di sensibilizzazione e assistenza per giornalisti e giovani diplomatici affinché utilizzino le risorse didattiche dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo;
- sostegno all'insegnamento in materia di controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo nei seminari universitari;
- sostegno all'associazione di apprendimento elettronico e formazione in aula ("apprendimento misto")
- conoscenza più approfondita delle politiche dell'UE in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione e nei paesi terzi;
- fornitura di una risorsa didattica aperta e costantemente aggiornata a tutti gli attori impegnati nella ricerca e nella programmazione in materia di non proliferazione;
- offerta di essenziali conoscenze di sostegno agli operatori e agli accademici che si occupano di non proliferazione.

2.5.2 **"Clinica didattica" (polo di risorse didattiche) (capofila: PRIF)**

Obiettivo e descrizione del progetto

L'attività porterà avanti i lavori avviati nel 2021-22 per rafforzare l'educazione al disarmo, al controllo degli armamenti e alla non proliferazione nell'UE. Finora sono stati individuati, attraverso un'ampia ricerca online, 59 corsi pertinenti impartiti di recente presso le università dell'UE. I rispettivi docenti sono stati contattati individualmente. In risposta, sono stati messi a disposizione 24 piani di formazione. Una valutazione preliminare ha dato luogo a due piani di formazione di riferimento e brevi sintesi dei testi chiave. Nella fase IV del progetto si procederà a una compilazione dei corsi impartiti presso le università europee e nordamericane e la ricerca sarà estesa ai paesi non occidentali. L'analisi statistica sarà costantemente perfezionata e aggiornata. Sarà proposto materiale integrativo per docenti e insegnanti.

Risultati del progetto

- Messa a disposizione sul sito web del consorzio di un'ampia gamma di programmi relativi a eventi di apprendimento che fungano da esempio e fonte di ispirazione;
- pubblicazione sul sito web del consorzio e presentazione in occasione di conferenze o seminari di una valutazione statistica dei corsi esistenti riguardanti, ad es. i temi oggetto di insegnamento, gli approcci teorici o la diversità di genere;
- creazione e aggiornamento di due piani di formazione di riferimento per insegnanti alle prime esperienze;
- pubblicazione sul sito web del consorzio di brevi sintesi della letteratura pertinente o mancante.

2.5.3 **Corso di formazione per sensibilizzare alla questione della proliferazione (capofila: SIPRI)**

Obiettivo e descrizione del progetto

L'attività riguarda l'organizzazione di sei corsi di formazione per sensibilizzare ai rischi di proliferazione gli studenti laureati e gli studenti post-universitari nel settore delle scienze naturali e in altri settori pertinenti. Creerà altresì un ponte tra scienze sociali e scienze naturali, esigenza indicata come urgente nel corso dell'ultima fase. A tal fine si renderà necessaria l'elaborazione di uno specifico programma di formazione rivolto a diverse tipologie di pubblico (ad esempio nei settori biomedico, nucleare o dell'ingegneria) e la realizzazione di due corsi l'anno. Nella fase IV, tre di questi corsi si terranno in presenza a Stoccolma, mentre tre si svolgeranno in formato virtuale.

Risultati del progetto

- Rafforzamento delle competenze della prossima generazione di accademici di scienze naturali e altri settori pertinenti in materia di strumenti e politiche di non proliferazione;
- contributo all'obiettivo di una politica di non proliferazione dell'Unione attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi della proliferazione nelle discipline che presentano significativi rischi di proliferazione e significativi sviluppi tecnologici, nonché delle opportunità di affrontare i rischi di proliferazione attraverso gli sviluppi tecnologici;
- associazione di apprendimento a distanza (apprendimento elettronico) e formazione in loco ("apprendimento misto").

2.6 **Promozione delle questioni relative a non proliferazione e disarmo tra le giovani donne e la prossima generazione**

Il progetto comprende le seguenti attività.

2.6.1 **Programma di tirocinio (capofila: PRIF)**

Obiettivo e descrizione del progetto

L'attività prevede l'organizzazione di tirocini europei in materia di non proliferazione e disarmo, di durata fino a tre mesi, per un numero massimo di 30 studenti laureati o giovani diplomatici. I tirocini saranno istituiti e documentati dal consorzio e assoceranno la partecipazione a eventi e seminari, letture e elaborati scritti, e l'integrazione di progetti. Tutti gli istituti appartenenti alla rete sono ammissibili quali istituti ospitanti. Dei 30 tirocini, 24 sono riservati a candidati europei, mentre i restanti sei a candidati non europei. Tutti i tirocinanti saranno invitati — per quanto possibile — alle conferenze e ai seminari organizzati dal consorzio che si svolgono durante il loro tirocinio.

Risultati del progetto

- Rafforzamento delle competenze della prossima generazione di accademici e operatori nel settore delle politiche e della programmazione in materia di non proliferazione;
- conoscenza più approfondita delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione;
- migliore comprensione delle strategie, delle politiche e degli approcci dell'Unione alla non proliferazione nei paesi terzi;
- creazione di reti di giovani operatori e accademici e agevolazione della cooperazione sul piano pratico;
- potenziamento dello sviluppo di competenze relative alle politiche dell'Unione nei settori delle ADM e delle SALW all'interno della rete.

2.6.2 Attività per la prossima generazione e le giovani donne e programma di affiancamento (capofila: VCDNP)

Obiettivo e descrizione del progetto

Ispirato dagli squilibri di genere e di età ampiamente percepiti tra gli esperti e gli operatori del settore della non proliferazione, del disarmo e del controllo degli armamenti, il progetto mira a esporre gli studenti universitari di primo livello, gli studenti laureati e gli studenti post-universitari a questioni relative alla non proliferazione, al disarmo e al controllo degli armamenti, sensibilizzandoli maggiormente e incoraggiandoli a partecipare a eventi e seminari su temi pertinenti. Nella fase IV l'attività prevederà due visite di sensibilizzazione all'anno presso università in Europa, effettuate in presenza, volte a migliorare la visibilità del settore e delle opportunità per i giovani accademici. Nell'ambito dell'attività saranno inoltre organizzati seminari online su aspetti tematici, includendo sempre informazioni sulle opportunità o i percorsi di carriera per i giovani.

Per aumentare la presenza delle donne nel settore, nella fase IV il progetto prevederà anche, ogni anno, un programma di affiancamento formale (della durata di un anno) per associare 20 giovani donne a 20 mentori che le aiuteranno a migliorare le loro reti di contatti, accrescere la conoscenza del settore e ricevere consulenza in materia di carriera. Il programma di affiancamento sarà accompagnato da sessioni con esperti, eventi sociali e seminari per lo sviluppo delle competenze.

Risultati del progetto

- Maggiori competenze della prossima generazione di accademici e operatori nel settore della non proliferazione, del disarmo e del controllo degli armamenti;
- maggiore conoscenza del settore e delle pertinenti politiche dell'UE;
- maggiore consapevolezza delle opportunità rivolte ai giovani accademici, specialmente le donne, che permettono loro di essere più attivi nel settore della non proliferazione, del disarmo e del controllo degli armamenti;
- rafforzamento delle reti di giovani operatori, tra di loro e con gli esperti affermati;
- maggiore dialogo con i giovani accademici interessati a conoscere meglio il settore e ad entrarvi.

2.7 Visita a Bruxelles dei borsisti dell'ONU sul disarmo (capofila: VCDNP)

Obiettivo e descrizione del progetto

Il progetto, nel quadro del programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo, prevede una visita di studio di 2-3 giorni a Bruxelles, Belgio, per consentire ai borsisti di conoscere meglio l'UE, le sue politiche, il suo funzionamento e le sue istituzioni. La visita sarà organizzata in modo tale da svolgersi nell'ambito della componente europea del programma di borse di studio. Il programma mira a fornire una panoramica completa delle principali istituzioni e dei principali organi decisionali dell'UE, in particolare per quanto riguarda la non proliferazione e il disarmo, e fornisce presentazioni tematiche sulle attività dell'UE nel settore, compresi i programmi di sostegno offerti a paesi terzi.

Risultati del progetto

- Maggiore conoscenza e visibilità del funzionamento, delle istituzioni e delle politiche dell'UE, nonché dei programmi di sostegno ai paesi terzi in materia di non proliferazione e disarmo;
- rafforzamento delle competenze in materia di ADM e SALW nei paesi partner e nei paesi terzi;
- maggiore collaborazione con l'Ufficio ONU per gli affari del disarmo e contributo agli sforzi in materia di istruzione nel quadro del programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo.

2.8 Sensibilizzazione e comunicazione (capofila: FRS)

Il progetto comprende le seguenti attività.

Sito web, piattaforma della rete e sensibilizzazione (capofila: FRS)*Obiettivo e descrizione del progetto*

Questa attività fornisce i mezzi per il web hosting, la progettazione e la manutenzione tecnica del sito web del consorzio e della sua presenza sulle reti sociali (Twitter, LinkedIn, Youtube). A seguito della creazione, nella fase precedente, di una piattaforma digitale collaborativa per facilitare la comunicazione, la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche all'interno della rete, questa attività contemplerà la gestione della comunità, gli aggiornamenti e la manutenzione tecnica della piattaforma. I membri della rete saranno coinvolti più direttamente attraverso questa piattaforma digitale collaborativa, interagendo sul forum, condividendo le loro risorse e i prossimi eventi, e fornendo aggiornamenti sui loro esperti e sul loro istituto. Ogni singola ricerca potrà creare un profilo dedicato sulla piattaforma, trovare informazioni sul consorzio e sulla rete nonché interagire con altri utenti. Inoltre:

- le pubblicazioni, gli eventi e le opportunità di lavoro del consorzio e di altri membri della rete continueranno a essere promossi e sostenuti sulle varie piattaforme;
- le conferenze organizzate dal consorzio continueranno a essere promosse e documentate tramite il sito (documenti preparatori, ordini del giorno, presentazioni, filmati delle sedute pubbliche ove opportuno);
- le opportunità educative nell'ambito del consorzio, tra cui il corso di apprendimento elettronico, le risorse didattiche, l'iniziativa per le giovani donne e la prossima generazione nonché le opportunità di borse di studio e di tirocinio, continueranno ad essere promosse in un'apposita sezione del sito web;
- saranno creati collegamenti tra il sito web e la piattaforma per garantire l'integrazione e l'aggiornamento periodico di tutti gli strumenti di sensibilizzazione e comunicazione utilizzati dal consorzio;
- la newsletter continuerà a essere pubblicata mensilmente. Ogni numero comprenderà: 1) un forum che consenta ai rappresentanti della rete di promuovere le loro attività di ricerca con particolare attenzione a quelle avviate più di recente; b) informazioni aggiornate sulle attività del consorzio; c) notizie sulle attività dei membri della rete; d) un articolo editoriale su tematiche di non proliferazione e disarmo rilevanti per la politica dell'UE.

2.8.1 Produzione di un podcast del consorzio (capofila: IISS-Europe)*Obiettivo e descrizione del progetto*

Questa attività prevede il lancio di un podcast del consorzio che affronti questioni tematiche rientranti nel suo mandato. Nella fase IV del progetto la serie di podcast presentata da IISS-Europe produrrà fino a 36 episodi.

Risultati delle attività del progetto

- Maggiore consapevolezza e conoscenza, da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi, delle minacce connesse alle armi convenzionali, alle ADM e relativi vettori ai fini di una migliore capacità di previsione;
- promozione di una migliore comprensione delle strategie dell'UE contro la proliferazione delle ADM e sulle SALW nella società civile;
- garanzia di un'interfaccia tra l'Unione e la rete dei gruppi di riflessione;
- gestione di una piattaforma in cui i gruppi di riflessione sulla non proliferazione possono costantemente scambiare idee ed analisi indipendenti sulla proliferazione delle ADM e sulle questioni connesse alle armi convenzionali, incluse le SALW;
- ampliamento, gestione e aggiornamento della rete esistente di gruppi di riflessione indipendenti;

- consentire lo scaricamento gratuito e a titolo permanente di documenti delle riunioni della rete e dei gruppi di riflessione indipendenti che desiderano mettere a disposizione i risultati delle loro ricerche senza compenso finanziario.
-

DECISIONE (UE) 2022/598 DEL CONSIGLIO**del 5 aprile 2022****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è stato concluso dall'Unione mediante la decisione 94/1/CE, CEECA del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) Il protocollo n. 4 dell'accordo SEE stabilisce le norme di origine. A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE istituito dall'articolo 92 dell'accordo SEE («comitato misto») può decidere di modificare il protocollo n. 4.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà il protocollo n. 4 («decisione»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) Le discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie») ⁽³⁾. A tal fine, la decisione contemplerà anche le norme transitorie.

⁽¹⁾ Decisione 94/1/CE, CEECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

⁽³⁾ Cfr. Decisione (UE) 2020/2056 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 15) e decisione (UE) 2020/2057 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 17).

- (7) Il testo del progetto di decisione del comitato misto sul quale il Consiglio ha basato la sua posizione nella decisione (UE) 2020/2058 ⁽⁴⁾ è stato respinto dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per motivi tecnici nella riunione del sottocomitato misto SEE sulla libera circolazione delle merci tenutasi il 30 giugno 2021. È opportuno pertanto che, a fini di chiarezza e certezza del diritto, la decisione (UE) 2020/2058 sia abrogata e il Consiglio stabilisca una nuova posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4.
- (8) Le parti contraenti dell'accordo SEE hanno iniziato ad applicare le norme transitorie tra loro su base bilaterale a decorrere dal 1° settembre 2021. È opportuno pertanto applicare retroattivamente la decisione a decorrere dal 1° settembre 2021 alle condizioni di cui al suo articolo 4, per garantire la coerenza nell'applicazione delle norme di origine all'interno del SEE.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione (UE) 2020/2058 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/2058 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 19).

PROGETTO
DECISIONE N. .../2022 DEL COMITATO MISTO SEE
del ...
che modifica il protocollo n. 4 sulle norme d'origine dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 dell'accordo SEE fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo ("protocollo n. 4") che stabilisce le norme di origine.
- (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterrane ⁽¹⁾ ("convenzione PEM") mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (3) L'Unione, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione PEM il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione PEM il 30 giugno 2011.
- (4) L'Unione, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione PEM rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione PEM, quest'ultima è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 per il Liechtenstein e la Norvegia e il 1° maggio 2012 per l'Islanda e l'Unione.
- (5) In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione PEM, le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione PEM modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione PEM, aggiungendo un'appendice A al protocollo n. 4.
- (6) Il protocollo n. 4 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le prove dell'origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1° settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del comitato misto SEE

ALLEGATO

DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. .../...

Alla fine del protocollo n. 4 è inserito quanto segue:

"APPENDICE A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM") in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione PEM

("le norme" o "le norme transitorie")

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Definizioni**

TITOLO II **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

Articolo 2 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 3 **Prodotti interamente ottenuti**

Articolo 4 **Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**

Articolo 5 **Norma di tolleranza**

Articolo 6 **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

Articolo 7 **Cumulo dell'origine**

Articolo 8 **Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**

Articolo 9 **Unità da prendere in considerazione**

Articolo 10 **Assortimenti**

Articolo 11 **Elementi neutri**

Articolo 12 **Separazione contabile**

TITOLO III **REQUISITI TERRITORIALI**

Articolo 13 **Principio della territorialità**

Articolo 14 **Non modificazione**

Articolo 15 **Esposizioni**

TITOLO IV **RESTITUZIONE O ESENZIONE**

Articolo 16 **Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**

TITOLO V **PROVA DELL'ORIGINE**

Articolo 17 **Requisiti di carattere generale**

Articolo 18 **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

Articolo 19 **Esportatore autorizzato**

Articolo 20 **Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 21 **Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 22 **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 23 **Validità della prova dell'origine**

Articolo 24 **Zone franche**

Articolo 25 **Requisiti per l'importazione**

Articolo 26 **Importazioni con spedizioni scaglionate**

Articolo 27 **Esonero dalla prova dell'origine**

Articolo 28 **Discordanze ed errori formali**

Articolo 29 **Dichiarazione del fornitore**

Articolo 30 **Importi espressi in euro**

ITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31 **Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

Articolo 32 **Composizione delle controversie**

TITOLO VII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33 **Notifica e cooperazione**

Articolo 34 **Controllo delle prove dell'origine**

Articolo 35 **Controllo della dichiarazione del fornitore**

Articolo 36 **Sanzioni**

TITOLO VIII APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37 **Liechtenstein**

Articolo 38 **Repubblica di San Marino**

Articolo 39 **Principato di Andorra**

Articolo 40 **Ceuta e Melilla**

Elenco degli allegati

ALLEGATO I **Note introduttive all'elenco dell'allegato II**

ALLEGATO II **Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**

ALLEGATO III **Testo della dichiarazione di origine**

ALLEGATO IV **Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1**

ALLEGATO V **Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla**

ALLEGATO VI **Dichiarazione del fornitore**

ALLEGATO VII **Dichiarazione a lungo termine del fornitore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "parte contraente applicatrice" si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti contraenti dell'accordo SEE;
- b) per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- c) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- d) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti:
 - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure
 - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- e) con "autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice" si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
- f) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel SEE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel SEE, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- h) per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
- i) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- j) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- k) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) per "contenuto massimo di materiali non originari" si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- m) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) il termine "territori" comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell'accordo SEE a cui si applica l'accordo stesso;

- o) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;
- p) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Tale definizione si applica, *mutatis mutandis*, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 3;
 - b) i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

A tal fine, i territori delle parti contraenti dell'accordo SEE cui si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.

2. In deroga al paragrafo 1, il territorio del Principato di Liechtenstein è escluso da quello del SEE, al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 3 e tali prodotti sono considerato originari del SEE, a condizione che siano stati interamente ottenuti od oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nei territori delle altre parti contraenti dell'accordo SEE.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti nel SEE:
 - a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini delle parti contraenti dell'accordo SEE oppure
 - ii) appartengono a società
 - la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato EFTA e
 - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alle parti contraenti dell'accordo SEE o a enti pubblici o a cittadini delle stesse.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario nel SEE conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti dell'accordo SEE possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito in tale parte contraente dell'accordo SEE o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

*Articolo 5***Norma di tolleranza**

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

- a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

*Articolo 6***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari del SEE i prodotti ivi fabbricati utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel SEE a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nel SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi altra parte contraente applicatrice è considerato originario del SEE soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel SEE.

3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa da una parte contraente dell'accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive.

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti contraenti dell'accordo SEE, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice dell'accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5. Le parti contraenti dell'accordo SEE possono, mediante una decisione del Comitato misto SEE, decidere congiuntamente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63.

6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, i prodotti originari sono considerati originari del SEE solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7. I prodotti originari di una delle parti contraenti applicatrici che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici dell'accordo SEE.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente dell'accordo SEE di destinazione e
- b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in una pubblicazione ufficiale delle altre parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti contraenti dell'accordo SEE comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici, incluse le relative date di entrata in vigore.

3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4. Le parti contraenti dell'accordo SEE possono decidere, per i prodotti esportati all'interno del SEE che hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ⁽¹⁾.

Le parti contraenti dell'accordo SEE notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- (a) energia e combustibile;

⁽¹⁾ Le parti contraenti dell'accordo SEE concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

- (b) impianti e attrezzature;
- (c) macchine e utensili;
- (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti contraenti dell'accordo SEE possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari del SEE" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente dell'accordo SEE.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari del SEE. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nel SEE.
2. I prodotti originari esportati dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
 - b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:
 - a) tali materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
 - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
- i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente dell'accordo SEE interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte contraente dell'accordo SEE a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente dell'accordo SEE importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.

3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.

4. In caso di dubbio la parte contraente dell'accordo SEE importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

- a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
- d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo SEE, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- (a) un esportatore ha inviato i prodotti da una parte contraente dell'accordo SEE verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

- (b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente dell'accordo SEE;
- (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari del SEE, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente dell'accordo SEE esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in una parte contraente dell'accordo SEE esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti contraente dell'accordo SEE per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari, all'importazione in una parte contraente dell'accordo SEE, beneficiano delle disposizioni dell'accordo SEE su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo SEE senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti contraenti dell'accordo SEE.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da due o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4. Ai fini del paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronto a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

(a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

(b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari del SEE o di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori è rilasciata dall'esportatore autorizzato della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente dell'accordo SEE ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo SEE e conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES".
4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5. Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
 - c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
 - d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo. L'esportatore prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo, oppure
 - e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY"
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

*Articolo 23***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente dell'accordo SEE esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 24***Zone franche**

1. Le parti contraenti dell'accordo SEE prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE o di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 25***Requisiti per l'importazione**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

*Articolo 26***Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 27***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
 - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente dell'accordo SEE per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE o in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE o in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo SEE, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

*Articolo 30***Importi espressi in euro**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti contraenti dell'accordo SEE equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Le parti contraenti dell'accordo SEE possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta di una qualsiasi parte contraente dell'accordo SEE. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI**PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI***Articolo 31***Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
 - a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
 - b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
 - c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente dell'accordo SEE interessata, compilati o rilasciati in tale parte contraente conformemente al diritto interno;

- d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti dell'accordo SEE in conformità del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4. Le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni.

5. Le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni.

6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una parte contraente applicatrice o nel SEE i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice o del SEE e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1. Le autorità doganali delle parti contraenti dell'accordo SEE si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti dell'accordo SEE si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente dell'accordo SEE in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte contraente dell'accordo SEE prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII**APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A***Articolo 37***Liechtenstein**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

*Articolo 38***Repubblica di San Marino**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

*Articolo 39***Principato di Andorra**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

*Articolo 40***Ceuta e Melilla**

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, il termine "SEE" non comprende Ceuta e Melilla.
2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

*ALLEGATO I***NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II****Nota 1 – Introduzione generale**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi del titolo II, articolo 4, della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
- 2.4 Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme

- 3.1 L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel SEE.
- 3.2 In conformità all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

- 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4 Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
- 3.5 Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6 Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1 I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel SEE sono considerati originari del SEE, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
- 4.2 Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
- 5.5 Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
- 5.6 Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;

- carta e materiali per la produzione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici di polipropilene;
- filamenti sintetici di poliestere;
- filamenti sintetici di poliammide;
- filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
- filamenti sintetici di poliimmide;
- filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
- filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
- filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
- altri filamenti sintetici;
- filamenti artificiali di viscosa;
- altri filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti della voce 5605;
- fibre di vetro;
- fibre di metallo;
- fibre minerali.

- 6.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 6.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1 Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
- 7.3 Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

- 8.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 8.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3 Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

- 9.1 I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti nel SEE con colture cellulari sono considerati originari del SEE. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
- 9.2 I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti nel SEE mediante fermentazione sono considerati originari del SEE. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
- 9.3 Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
 - Reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS".
 - Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
 - Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
 - Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel SEE, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
 - a) la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

- b) la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;
 - v) uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
 - vi) vettori usati in processi di separazione; oppure
 - vii) usi di tipo nucleare.
- Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 1504 a 1506	Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1512	Oli di girasole e loro frazioni: — per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1516	Grassi e oli di pesci e loro frazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
	— maltosio o fruttosio chimicamente puri — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — Estratti di malto; — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
2006	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 2008	Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — Frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2103	— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2207 e 2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti
ex 2402	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex 2403	Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
Capitolo 32	Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Uno o diversi trattamenti specifici (⁴) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Uno o diversi trattamenti specifici (⁴) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici (⁴) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex 3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824 99 e ex 3826 00	biodiesel	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste o modanature

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio basketware and wickerwork	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
Da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a 5207	Filati di cotone	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5306 to 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure flocaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago	(²) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali
	— altri	(²) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	
Da 5603 11 a 5603 14	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto
Da 5603 91 a 5603 94	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili (²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	(²) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	(²) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure "tufting" insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	(²) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure "tufting" insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
	— altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	(²) Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione (²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrazione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure stampa (operazione indipendente)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle a incandescenza impregnate — altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 60	Stoffe a maglia	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	(²) (³) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	(²) (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	(²) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(²) (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(²) (³) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	(²) (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
	— altri	(²) (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: — ricamati — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati — altri	(³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: – ricamati – altri	(²) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (²) (³) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (²) (³) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	(²) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	(²) (³) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (²) (³) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 oppure 7205
da 7208 a 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
da 7213 a 7216	Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
7224 90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
7408	Fili di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8430	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozer), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted	fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8465	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine utensili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8470 a 8472	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine ed apparecchi per ufficio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8501 a 8502	Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519, 8521	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8525 a 8528	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8542 31 a 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
da 8544 a 8548	Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8708	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
		oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001 50	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce 1)	Designazione delle merci 2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3)
Capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

⁽¹⁾ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

⁽²⁾ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁽³⁾ Cfr. nota introduttiva 7.

⁽⁴⁾ Cfr. nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.⁽¹⁾) deklarohet që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale⁽²⁾ në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾ طبقاً لقواعد المنشأ الانتقالية.

Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №⁽¹⁾), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с⁽²⁾ преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení⁽¹⁾) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v⁽²⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i⁽²⁾ i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële⁽²⁾ oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of⁽²⁾ preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr.⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ... ⁽¹⁾) váttað, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vøur upprunavørur ... ⁽²⁾ sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ⁽²⁾ alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ⁽²⁾ selon les règles d'origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ⁽²⁾ Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

ამ დოკუმენტით წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი (საბაჟო ორგანოს მიერ მინიჭებული ავტორიზაციის №.....¹) აცხადებს, რომეს საქონელი არის² შეღავათიანი წარმოშობის, გარდამავალი წარმოშობის წესების შესაბამისად, თუ სხვარ ამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ⁽²⁾ σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....¹) (מצהיר כי מקורם של הטובין הללו המועדף
ב. _____² בהתאם לכללי המעבר, אלא אם כן צוין אחרת במפורש

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális ⁽²⁾ származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ⁽¹⁾), lýsir því yfir að vöurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ⁽²⁾ uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ⁽²⁾ conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr.⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir⁽²⁾ preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi⁽²⁾ lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisyklės.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со⁽²⁾ преференцијално потекло, во согласност со предните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali⁽²⁾ skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr.⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regulami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial⁽²⁾ de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială⁽²⁾ în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia⁽¹⁾) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št⁽¹⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno⁽²⁾ poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º⁽¹⁾) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial⁽²⁾ con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande⁽²⁾ ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No:⁽¹⁾), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşei kurallarına göre⁽²⁾ tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл №⁽¹⁾) заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має⁽²⁾ преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.

.....

(Luogo e data)⁽³⁾

.....

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)
(4)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti dell'accordo SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Luogo e data (Firma)	Timbro		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Luogo e data (Firma)
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". ⁽²⁾ Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.			

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. (Luogo e data) Timbro (Firma)	 (Luogo e data) Timbro (Firma) ¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 No A 000.000		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro. 2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".			

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

⁽¹⁾ A titolo di esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA*Articolo unico*

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
 - 2) prodotti originari del SEE;
 - a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
 - b) i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nel SEE, a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.
-

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(2) (3)}
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ⁽⁴⁾
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

- (¹) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (²) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

- (³) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

- (⁴) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ⁽¹⁾ dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite ⁽²⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ⁽⁵⁾

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da

a ⁽⁶⁾

Mi impegno a informare immediatamente ⁽¹⁾ qualora la dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in
maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma
la dichiarazione)"

⁽¹⁾ Nome e indirizzo del cliente.

⁽²⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

⁽³⁾ Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

⁽⁴⁾ Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

⁽⁵⁾ Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

⁽⁶⁾ Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/599 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento di «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento di «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 16 novembre 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 22 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia (per il biometano fino all'unità di produzione).
- (6) In esito all'esame di «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema «2BSvs» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame di «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs) («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 22 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

Le presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 22 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/600 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Bonsucro EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3,

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «Bonsucro EU» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 18 febbraio 2021. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 23 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre le materie prime della biomassa di canna da zucchero, l'etanolo cellulosico e il bioetanolo di prima generazione prodotti dalla canna da zucchero e i suoi residui e i combustibili da biomassa prodotti dalla bagassa della canna da zucchero.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «Bonsucro EU» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il sistema volontario «Bonsucro EU» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione del suddetto atto d'esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «Bonsucro EU» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Bonsucro EU» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
- c) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/601 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Better Biomass» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «Better Biomass» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 19 dicembre 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 2 luglio 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «Better Biomass» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema «Better Biomass» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «Better Biomass» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Better Biomass» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 2 luglio 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 2 luglio 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/602 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3,

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 17 dicembre 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 23 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema «ISCC» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
- c) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/603 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «KZR INiG» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 28 agosto 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 25 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia (per il biometano fino all'unità di produzione).
- (6) Il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema volontario «KZR INiG» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «KZR INiG» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «KZR INiG» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/604 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 24 febbraio 2021. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorre modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 23 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre i biocarburanti ottenuti da colture combinabili e barbabietola da zucchero (tranne i rifiuti e i residui) prodotti nel Regno Unito, dall'azienda fino al primo punto di consegna della biomassa agricola.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. Il rispetto da parte degli operatori economici dei criteri di riduzione delle emissioni di gas serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 non rientra nell'ambito della certificazione offerta da «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme». L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il sistema «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione del suddetto atto d'esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in conformità dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/605 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «REDcert-EU» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3,

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «REDcert-EU» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 15 dicembre 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 18 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia (per il biometano dall'unità di produzione fino al punto di consumo).
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «REDcert-EU» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema volontario «REDcert-EU» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «REDcert-EU» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «REDcert-EU» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/606 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3,

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «RTRS EU RED» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 22 novembre 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorre modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 24 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre le materie prime della biomassa di soia, tranne i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema volontario «RTRS EU RED» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «RTRS EU RED» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/607 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 27 agosto 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 24 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, né tiene conto degli atti delegati da adottare a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema volontario «RSB EU RED» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti delegati e di esecuzione.
- (7) Dall'esame del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
- c) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/608 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento di «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento di «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 30 aprile 2021. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 7 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre i biocarburanti ottenuti da colture combinabili (tranne i rifiuti e i residui) prodotte da agricoltori nel Regno Unito, dall'azienda fino al primo punto di consegna delle colture.
- (6) In esito all'esame del sistema volontario «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. Il rispetto da parte degli operatori economici dei criteri di riduzione delle emissioni di gas serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 non rientra nell'ambito della certificazione offerta da «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme». L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il sistema «SQC» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione del suddetto atto di esecuzione.
- (7) Dall'esame di «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in conformità dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo «Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 30 aprile 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 7 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/609 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «SURE» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento del sistema volontario «SURE» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 15 ottobre 2020. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 29 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, i combustibili da biomassa e l'intera catena di custodia.
- (6) In esito all'esame di «SURE» rispetto alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto degli atti di esecuzione che saranno adottati prossimamente a norma dell'articolo 29, paragrafo 8, e dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 contenenti orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 e contenenti le disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il sistema «SURE» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti di esecuzione.
- (7) Dall'esame di «SURE» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (8) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema «SURE» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 29 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 29 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 8, o all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/610 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 7 gennaio 2021. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 25 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre i biocarburanti ottenuti da colture combinabili e barbabietola da zucchero (tranne i rifiuti, i residui e le materie lignocellulosiche e cellulosiche di origine non alimentare), prodotte nel Regno Unito. Esso copre le fasi di scambio, trasporto e stoccaggio dall'azienda agricola fino al primo trasformatore, con moduli specifici che coprono le operazioni commerciali, gli spostamenti, il magazzinaggio e le prove.
- (6) Il sistema non copre direttamente il controllo e la certificazione degli agricoltori in conformità dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Per questi aspetti il sistema si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Spetta pertanto al «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» accertarsi che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il sistema «TASCC» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione del suddetto atto di esecuzione.
- (7) In esito all'esame di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.
- (8) Dall'esame di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in conformità dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (9) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/611 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

relativa al riconoscimento di «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l'articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾, stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell'energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d'applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) La richiesta di riconoscimento di «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 20 gennaio 2021. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 25 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato.
- (6) Il sistema copre i biocarburanti ottenuti da colture combinabili e barbabietola da zucchero (tranne i rifiuti, i residui e le materie lignocellulosiche e cellulosiche di origine non alimentare), prodotte nel Regno Unito e in Irlanda. Esso copre le fasi di scambio, trasporto e stoccaggio dall'azienda agricola fino al primo trasformatore, con moduli specifici che coprono le operazioni commerciali e i fabbricanti di mangimi composti. L'esame non tiene conto dell'atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Lo «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione del suddetto atto d'esecuzione.
- (7) Il sistema non copre direttamente il controllo e la certificazione degli agricoltori in conformità dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Per questi aspetti il sistema si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Spetta pertanto a «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» accertarsi che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione.
- (8) In esito all'esame di «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.
- (9) Dall'esame di «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in conformità dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (10) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 25 febbraio 2022)

Pagina 47, allegato I:

anziché: «ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe»

leggasi: «ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/».

Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 7 aprile 2022)

Alla pagina 50, dopo la firma della presidente Ursula VON DER LEYEN, è aggiunto il testo seguente:

«ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	ANSHAN CARBON CO., LTD.	C735
Repubblica popolare cinese	ASAHI FINE CARBON DALIAN CO., LTD.	C736
Repubblica popolare cinese	DALIAN JINGYI CARBON CO., LTD	C738
Repubblica popolare cinese	DATONG YU LIN DE GRAPHITE NEW MATERIAL CO., LTD.	C739
Repubblica popolare cinese	DECHANG SHIDA CARBON CO., LTD.	C740
Repubblica popolare cinese	Fushun Jinly Petrochemical Carbon Co., Ltd.	C741
Repubblica popolare cinese	FUSHUN ORIENTAL CARBON CO., LTD.	C742
Repubblica popolare cinese	Fushun Xinxinda Furnace Charge Factory	C743
Repubblica popolare cinese	Henan Sangraf Carbon Technologies Co., Limited	C744
Repubblica popolare cinese	Jiangsu Jianglong New Energy Technology Co., Ltd	C746
Repubblica popolare cinese	JILIN CARBON CO., LTD	C747
Repubblica popolare cinese	Jilin City Chengxin Carbon Co., Ltd.	C748
Repubblica popolare cinese	JILIN CITY ZHAOCHEN CARBON CO., LTD.	C749
Repubblica popolare cinese	Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd	C750
Repubblica popolare cinese	LIAONING SINCERE CARBON NEW MATERIAL CO., LTD	C751
Repubblica popolare cinese	LIAOYANG CARBON CO., LTD.	C752
Repubblica popolare cinese	LIAOYANG SHOUSHAN CARBON FACTORY	C753
Repubblica popolare cinese	LINGHAI HONGFENG CARBON PRODUCTS CO., LTD	C754
Repubblica popolare cinese	MEISHAN SHIDA NEW MATERIAL CO., LTD.	C755
Repubblica popolare cinese	SHANDONG ASAHI GRAPHITE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.	C756
Repubblica popolare cinese	SHANDONG BASAN GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT	C757
Repubblica popolare cinese	SHANXI JUXIAN GRAPHITE NEW MATERIALS CO., LTD.	C758
Repubblica popolare cinese	SHANXI SINSAGE CARBON MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.	C759
Repubblica popolare cinese	TIANJIN KIMWAN CARBON TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD	C760
Repubblica popolare cinese	XINGHE COUNTY MUZI CARBON CO., LTD	C762»

Rettifica del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229 del 31 luglio 2014)

Pagina 7, allegato I, punto 1:

anziché: «ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm»

leggasi: «ITALY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/».

Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183 del 24 giugno 2014)

Pagina 13, allegato:

anziché:

«ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm»

leggasi:

«ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/».

Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 dell'8 aprile 2022)

Pagina 4, articolo 1, punto 12 (modifica dell'articolo 3 *nonies*):

anziché: «4. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.»

leggasi: «4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT